

Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA CARDUCCI N. 18 B, *via De Legni 7*

MILANO

Telefono 81-854

Milano 23/3/928

Carissimo Bonomi

Ti ringrazio sentitamente per le tue affettuose parole a proposito dell'ultimo volumetto che ti ho mandato. Fa tanto piacere il constatare che gli studi della prima gioventù destano consensi e ricordi che superano il tempo ed i dissensi politici.

Ne approfitto per parlarti di una pendenza professionale, con una franchezza nella quale tu saprai vedere una ulteriore conferma nella mia incondizionata stima per la tua superiore e mai smentita correttezza.

L'Avv. Bironi di qua, che tutela gli interessi della Ditta milanese Guardini e Facincani contro la Rappresentanza Commerciale U.R.S.S. mia cliente, mi chiese giorni or sono se avrei appoggiato il tuo nome come Presidente di un arbitrato in cui io rappresento la detta istituzione in contrapposto alla Ditta ricordata. Naturalmente gli ho risposto di chiarandogli che ho nella tua correttezza, equanimità e capacità la stima maggiore e che sarei stato ben contento di votare il tuo nome, appoggiandolo anche presso i miei amici.

Senonché proprio dal tuo odierno e graditissimo biglietto ho rilevato che il tuo indirizzo anche telefonico di Avvocato coincide con quello che figura per Roma sulla carta intestata dell'Avv. Bironi, col quale sono in corrispondenza per la pratica di cui sopra. Sono sicuro che l'Avv. Bironi non avrebbe fatto il tuo nome se vi fosse stata la minima incompatibilità da parte tua, e sono parimenti certo che tu, in tal caso, non avresti accettato quando ti fosse stato noto il nostro desiderio. Ma appun-

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 3 Aprile 1928?

Eccellenza,

Ho conferito oggi con l'avv. Graziadei
in ordine all'arbitrato GUARDINI & FACCINCANI =
RAPPRESENTANZA RUSSA.

Siamo rimasti d'accordo che Ella è de-
signato come terzo arbitro.

La pregherei di dirmi quando Ella ha
occasione di venire a Milano per poter provvedere
a tutte le formalità relative.

Sono lieto dell'occasione per farLe i
miei auguri più cordiali e per porgerLe devoti e
affettuosi saluti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Bonola', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

P R I M A M E M O R I A

per la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S.

nel giudizio arbitrale

fra questa e la Ditta " GUARDINI & FACCINCANI "

F A T T O

Con contratto 9 Dicembre 1927 (Allegato N° 1)
la Rappresentanza in Italia per il Commercio Estero
della U.R.S.S. (che d'ora innanzi chiameremo sempli-
cemente Rappresentanza) vendeva alla Ditta GUARDINI
& FACCINCANI in Milano, circa 15.000 capi di polla-
me morto, prezzo cif Genova Lire italiane 8,50 per
kilo. Fra le varie condizioni era la seguente :
" la merce deve essere spiumata, sbudellata e senza
pelle del gozzo ".

Giunta la merce a Genova sul piroscafo "Riss-
no", la Ditta Guardini & Faccincani la visitava il
29 Febbraio del corrente anno, ma, avendo trovato -
come essa afferma nella sua lettera 1° Marzo 1928
(Allegato N°2) - che i capi esaminati " non erano
sbudellati " ed " avevano ancora la pelle del gozzo",
colla stessa lettera denunciava senz'altro l'intero
contratto, e contemporaneamente poneva la questione
dei danni. Successivamente il 7 marzo u.s. la stes-
sa Ditta chiedeva la nomina di un perito giudizia-
rio, che il Presidente del Tribunale di Genova sce-

gliava nel Signor V.E. Pasqualetti. Quest'ultimo
il 3 marzo si recava nei Magazzini Frigoriferi di
Genova dove la merce era stata depositata, ed esegui-
va la perizia di cui all'unita relazione e verbale
(Allegato N°3). - Le contestazioni sollevate dalla
Ditta avversaria - la quale fino dal giorno 3, e
quindi assai prima della perizia, aveva già comunica-
to la scelta del proprio arbitro, allora nella perso-
na del Signor Cesare Torelli di Genova - hanno condot-
to al presente arbitrato.

DIRITTO.

La questione sollevata dalla Ditta Guardini e
Faccincani riguarda esclusivamente il fatto che la
merce non era sbudellata ed aveva la pelle del gonno.

I.

Cominciamo dalla perizia Pasqualetti.

(a)

La perizia del Signor Pasqualetti non solo non
basta a togliere i dubbi in proposito, ma contribui-
sce ad aumentarli. Essa anzitutto afferma di aver
aperti ed esaminati 8 polli. Ma - strane contraddi-
zioni - dalla lettura più attenta delle singole ope-
razioni risulta che ne ha invece aperti soltanto 7, e
più precisamente 1 da una prima cassa, 1 da una secon-
da, 2 da una terza, 1 da una quarta, 1 da una quinta

ed 1 da una sesta. Basta leggere nei dettagli il re-
ferato relativo alle 6 casse - da cui appunto si rile-
va che i polli considerati sono stati 7 - e parago-
narlo colla frase sintetica : "A questo punto, poichè
erano stati esaminati otto polli etc. " per con-
cludere che per il signor Pannofletti l'aritmetica è
addirittura un'opinione.

(5)

Che il perito avesse in materia di aritmetica
opinioni del tutto personali, risulta anche dalla sua
affermazione relativa al valore probatorio degli ot-
to polli. Infatti egli definisce l'insieme di questi
8 implumi come "numero rilevante per le operazioni
da compiersi ". C'è da rimanere sbalorditi. I polli
erano circa 15.000 e le casse che li contenevano cir-
ca 1150. Ebbene il perito giudica più che sufficien-
te l'apertura di sole 6 casse su 1150, e la visita di
7 polli presi a caso da queste, sopra ben 15.000 ca-
pi !

La sorpresa non può non essere maggiore quando
si osserva che lo stesso perito aveva constatato una
sensibile differenza nella costituzione dei 7 polli es-
aminati. Invero il pollo della seconda cassa ed i due
polli della terza cassa egli li dichiara come perfet-
tamente eguali al pollo della prima cassa, da lui ri-

conosciuto avere " tutte le interiora intatte ".
Ma quando arriva alla quarta cassa, egli deve confe-
sare che il pollo estrattone " è stato trovato con
una minima parte di anteriora esportate ". E deve
poi aggiungere che anche i due polli della cassa
quinta e sesta erano come quello della quarta cassa.
Concludendo sopra i 7 polli esaminati, 4 sarebbero
stati trovati con tutte le anteriora, ma ben 3 con
una parte sola delle medesime. Sembra impossibile
che una diversità così notevole abbia indotto il pe-
rito ad arrestare le proprie ricerche proprio quan-
do diventava più necessario continuarle ed approfonde-
rirle. Non solo l'aritmetica, ma anche la logica sem-
brano essere "opinioni" per il perito V.E. Pasqua-
letti.

(c)

Ma anche i criteri intrinseci con cui il Pasqua-
letti ha proceduto alle analisi sopra un numero così
irrisorio di capi, lasciano molto a desiderare. L'im-
pegno della Rappresentanza verso la Ditta Guardini
& Faccincani era quello di consegnare i polli "sen-
za le budella ". Il perito doveva dunque rispondere
chiaramente su questo punto ben preciso e delimita-
to: se i polli avessero, o meno, le budella. Egli
invece parla sempre e solo di "interiora". Ma anche

il cuore, anche i polmoni, anche il fegato sono "interiora": e di questi i polli non dovevano essere privati. L'espressione "interiora" è dunque così generica, da comprendere molti altri organi oltre le budella. Talchè quando il perito viene a parlarci non di budella, ma di "interiora", egli crea senz'altro un equivoco che impedisce ogni chiara visione su quella sola parte delle interiora - le budella - la cui presenza od assenza doveva essere tassativamente accertata.

(d)

L'altra questione riguarda il gozzo. Ma qui la perizia non distingue mai fra gozzo e pelle del gozzo. La pelle del gozzo è la membrana che racchiude il gozzo medesimo. Le due parti sono dunque separabili. Tanto è vero che - come risulta dal contratto - la Rappresentanza doveva consegnare la merce "senza la pelle del gozzo". - Invece il perito, dopo aver esaminato il pollo estratto dalla prima cassa, ed averlo dichiarato "col gozzo", afferma a questo punto che anche gli altri polli erano eguali. Sulla questione relativa alla "pelle del gozzo" che è una delle questioni tecniche sollevate dalla ditta avversaria, la perizia dunque non ci illumina in alcun modo.

(e)

Ma v'ha di più.

Sulla partita rifiutata dalla Ditta Guardini & Paccinconi, la Rappresentanza ha venduto 100 casse ad un'altra Ditta di Milano (Allegato N°4) e più precisamente alla Società Anonima Industria Budella ed Affini (Via Costanza, 1) e mezzo del Signor Alexis Altschiller pure di Milano (Via Massena, 3).

Orbene il Signor Altschiller ci ha ripetutamente dichiarato di aver trovata la merce studellata e senza pelle del gozzo. Le dichiarazioni del Signor Altschiller costituiscono così la migliore mentite alla perizia Pasqualetti.

(f)

Ma la parzialità del perito si rivela anche sotto altro aspetto. Egli insomma in vari punti che, a prescindere anche dalla questione relativa alla presenza delle interiori e del "gozzo", la qualità della merce non sarebbe stata ottimale, ed appoggia la sua tesi su questa osservazione: "i polli sono di macellazione vecchia, che presuma di circa quattro mesi indietro" Orbene, noi affermiamo in modo categorico che, quando un pollo è congelato, non è assolutamente possibile accertare il tempo della sua macellazione. D'altronde, trattandosi di carni congelate,

il criterio della data dalla macellazione - anche se per assurda ipotesi tale data potesse venire stabilita - non ha alcun valore. La congelazione è un processo che si adopera allo scopo di far durare le carni per un tempo indeterminato. Non si congela per ottenere una resistenza di 2 o di 4 mesi, ma per ottenere una resistenza indefinita. Quando la congelazione sia fatta bene - e su questo punto il perito non ha esitato muovere alcuna critica - il suo pregio consiste proprio nell'annullare le conseguenze del tempo.

Del resto, sulla questione della bontà del prodotto, la Rappresentanza può addurre in linea di fatto un argomento assolutamente decisivo. Essa ha collocato e patti soddisfacentissimi l'intera partita che la Guardini & Faccinconi aveva rifiutata. Invero, oltre alle 100 casse già accennate e vendute alla Società Anonima Industriale della ed Affini di Milano, ha collocati altri lotti, fino all'esaurimento della partita presso altre Ditte importanti che hanno trovata la merce di loro pieno gradimento. Il lotto ceduto alla Società Anonima predetta è stato fra l'altro realizzato allo stesso prezzo già stabilito colla Guardini & Faccinconi, e cioè a L. 3,50 al chilo.

II.

D'altra parte anche ammettendo - per un solo momento e come ipotesi assurda - un fatto che la perizia non ha dimostrato, e cioè che tutta la partita avesse le budella ed il gozzo, avrebbe potuto una simile circostanza costituire di per se sola, data la buona qualità della merce, una inadempienza di tale natura da legittimare da parte della Guardini & Faccincani, la denuncia pura e semplice del contratto?

Nella sua lettera 1° Marzo la Ditta così spiegava il suo punto di vista: "Di fronte a questa situazione, particolarmente grave e delicata, perchè mette la merce nella impossibilità di essere collocata sul mercato di Milano, dove non è consentita vendita di pollame morto che non sia stubellato e che non sia privo della pelle del gozzo, noi dobbiamo denunciare il contratto " etc.

(a)

Qual'è anzitutto la vera situazione sul mercato di Milano?

Il divieto di cui parla la Ditta avversaria, non si basa nè sopra una legge, nè sopra un Regolamento. Esso rappresenta nella migliore delle ipotesi la sopravvivenza più o meno felice di una semplice

ordinanza del Podestà di Milano. Il 19 Aprile 1927 il detto Podestà emanava l'ordinanza N° 66321 del Protocollo Generale " contro la diffusione delle malattie infettive ". Fra le molte misure contemplate in tale ordinanza era anche quella che i polli dovessero vendersi "privati del gozzo e degli intestini ".

L'ordinanza del Podestà, come risulta dal suo stesso titolo, era dunque puramente occasionale, e suggerita dal bisogno di combattere una diffusione di malattie infettive, che in seguito si è completamente arrestata.

(c)

Del resto, dato anche per assurda ipotesi, che tutta la merce fosse stata colle budella e col gozzo; che la Ditta Guardini & Faccincani avesse potuto vendere i polli solo a Milano, la Ditta stessa avrebbe potuto facilmente risolvere la situazione. Anche il Signor De Lapalisse ci insegna che è facile trasformare un pollo colle interiora in un pollo senza interiora; basta esportarglielo. L'ordinanza del Podestà di Milano non pretende che i polli nascano senza budella; esige solo che vengano messi in vendita dopo che siano state loro tolte. E' proprio quello che la ditta avversaria avrebbe potuto

benissimo fare con una lieve spesa, ^{da} da scontarsi eventualmente sul prezzo. Ma dove sarebbe andata allora a finire la questione dei danni ?

(d)

Anziché denunciare il contratto, la Ditta Guardini & Faccincani avrebbe potuto venire a trattative colla Rappresentanza. Per correntezza la Rappresentanza non sarebbe stata aliena da amichevoli composizioni. *Lo* dimostra la sua lettera 7 Marzo 1928, in cui essa scriveva: "Spiacenti di ciò (vale a dire dell'irrigidimento della Ditta) e pensando che un accordo diretto sarebbe stato e sarebbe ancora possibile " etc. (Allegato N°5).

Invece la Guardini & Faccincani, come risulta dalla allegata lettera 1° Marzo 1928 si è posta sin dal principio sopra un terreno litigioso dal quale non ha voluto più uscire. La questione dei danni divenuta fine a sè stessa : ecco tutto il programma commerciale della Ditta avversaria.

III.

Dato e non concesso che la Ditta Guardini & Faccincani abbia diritto ad un compenso per danni, quale potrebbe esserne la cifra ?

Ci manca sinora ogni elemento per conoscere con quali criteri essa vorrà concretare la domanda gene-

risolvente formulata sin dalla sua prima lettera 1°
Marzo 1928.

Del resto anche la Rappresentanza - come si
riserva di provare - ha alla sua volta sopportati
danni non indifferenti a causa della condotta avver-
saria.

Per tutte queste considerazioni e per le altre
ancora da svolgersi, la Rappresentanza - mentre fa
domanda di essere sentita dall'osimio Collegio Arbi-
trale e si riserva di chiedere una prova testimonial-
le sopra alcuni punti che saranno in seguito precisa-
ti - confida che il Collegio vorrà accogliere le to-
si da essa proppettate, con tutte le conseguenze.

per la RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA URSS.

IL CONSULENTE LEGALE

Milano, 3 Giugno 1928.

~~Giuseppe Ratti~~

Milano, 17 maggio 1928

Ho l'onore di
comunicare che in confor-
mità all'atto di compromesso
oggi firmato e all'accetta-
zione degli arbitri signori
Avv. Rivoni per la Ditta
Guardini e Jacinconi
e Avv. prof. Graziadei
per W.P.S.S. e del sottoscritto
scelto dalle due parti, si
è regolarmente costituito
il Collegio Arbitrale.
Nella sua ^{odierna} ~~presente~~ adunanza
detto Collegio ha deliberato
di richiedere per forma

INDIRIZZO TELEGRAFICO
"AUFINANCO - MILANO"

CORPORAZIONE ITALIANA DI CREDITO

SOC. ANONIMA
CAPITALE L. 1.800.000

TELEFONI
81-534 - 81-560

GRUPPO "INDUSTRIAL GUARANTEE CORPORATION" (France)

INSCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO AL N. 9199

SEDE CENTRALE E DIREZIONE GENERALE
VIA MANZONI, 11 (Ingresso: Via Andegari, 18)

MILANO (2), _____

SEGRETERIA

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint les
bulletins de renseignement concernant :

(Client) _____ (Domicile) _____ (Credit) _____

Agreez, Messieurs, nos distinguées salutations.

Observations: _____

spese £ 4000 a ciascuna
delle due parti. Perciò
prego la di voler rimettere
all'avv. Biondi Via Palestro 12 Milano
da me incaricato ~~la suddetta~~
la suddetta somma.
~~Russa. della quale~~
~~appretterò a ritirare~~
~~la metà.~~

Nel medesimo tempo
mi prego avvertire che
in conformità del compo-
nuto, le parti hanno
venti giorni di tempo
dalla registrazione del compromesso
per lo scambio delle loro conclusioni
e difese.
La sede del Collegio è in
Milano, Via S. Radegonda 11
presso lo studio de ~~Flaminio~~
Gimelli.
Con ossequi
il presidente del Collegio Arbitrale

CORPORAZIONE ITALIANA DI CREDITO

Sede Centrale e Direzione Generale:

VIA MANZONI, 11 - MILANO (2) - TELEF. 81-534

Ingresso: Via Andegari, 18

81-560

C. C. I. - Milano - N. 01160

Milan, le _____

N. _____

ESCOMPTE SUISSE

FICHE DE COMPTABILITÉ

NOM E PRENOMS _____

DESIGNATION DE LA VENTE _____

PRIX Lire It. _____

VERSEMENT COMPTANT Lire It. _____

CREDIT Lire It. _____

Mensualités L. _____

DURÉE DU CREDIT Mois _____

Traites N. _____

Traite globale L. _____

MONTANT DES TRAITES L. _____

L. _____

Retenues: Escompte % _____

"

"

" Garantie % _____

"

"

" Change % _____

"

"

BELLINI'S HÔTEL TERMINUS

PLACE GARE CENTRALE - MILAN (118) - TÉLÉPHONE N 65-691

Adr. Télégraphique: TERMINUSHOTEL - C. C. I. di Milano N. 88.040

Chambre N. 3

Mr. Luca Bonomi

S. PENTIMIO - MILANO

M. M. les Clients sont priés de régler le lendemain au plus tard.

Mois	17.	18	19
Report		43	68
Bagages arrivée			
" débours gare			
Arrangement	25.-	25.-	
Appartement			
Chauffage			
Bains			
Déjeuner { Restaurant			
Appartement.			
Œufs			
Lunch { Restaurant	18		
Appartement.			
Thé, Café, etc			
Vins			
Eaux minérales			
Liqueurs			
Bières			
Dîner { Restaurant			
Appartement.			
Domestiques			
Blanchissage			
Divers			
Chiens			
Note du jour	43.-	68.-	



Mancie proibite
Pourboirs defendus
No tips allowed
Trinkgeld verboten.

Import . . . 68
Taxe de quittance . . . 10
Taxe de séjour . . . 3
Total . . . 71
Service . . . 10
Bagages départ . . .

Total

68
10
3
71
10
81

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

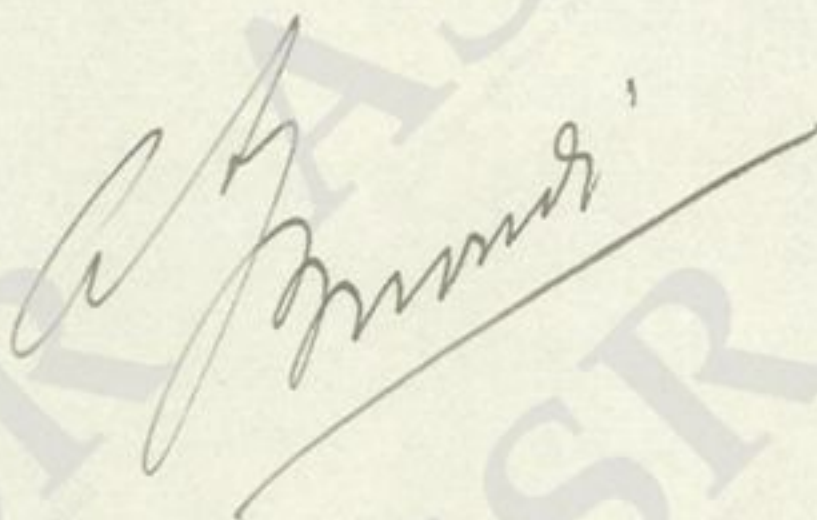
Milano, 19 Maggio 1928.

Onorevole amico,

Ho visto l'avvocato Graziadei. Ci siamo accordati sulla forma definitiva da darsi al compromesso arbitrale riguardante la vertenza tra la Ditta Guardini & Faccincani e la Delegazione russa.

La prego ora di dirmi quando Ella sarebbe comodo per venire a Milano per la costituzione del collegio e l'inizio dei lavori.

Attendo una Sua cortese risposta e La saluto con vivissima cordialità.



Roma, 10 giugno 1928

Caro Amico,

Rispondo alla
sua lettera del 16 maggio.
Non ho difficoltà ad aderire
alla spartizione della somma
globale incassata per l'arbitrato
guardini-taccis-carni-dell'
azione russa.

La ripartizione in parti
eguali darebbe a ciascuno £ 2666.
Se crede proprio che io debba
avere di più per il disagio
di venire a Milano per dividere
con la somma £ 5000 al
presidente £ 2500 a ciascuno
dei due arbitri. Se prefera

ripartire le piazze
egua disponga in confor-
mità.

Molto cordiali saluti
dal suo aff.

STUDIO ZANETTI

Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano 22/5/1928

On. Amico,

In data 19, corr., il compromesso arbitrale Delegazione Commerciale Russa=Ditta Guardini e Faccincani è stato registrato. Ne ho dato notizia alle parti per la decorrenza del termine relativo alla presentazione delle conclusionali e dei documenti; e le ho anche sollecitate per il deposito della somma richiesta. Sarà bene che Ella ricordi all'avv. Giunelli, presso lo studio del quale, solo formalmente, è stata eletta la sede del Collegio Arbitrale, che egli mi avverta se la Delegazione Russa ha presentato documenti e memorie.

Cordialissimi saluti



P.S. In questo momento ricevo assegno per L.4/mila della Guardini e Faccincani.

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 23 Maggio 1928.

On.le amico,

EccoLe copia della raccomandata pervenuta=
mi dalla Delegazione Russa in accompagnamento del de=
posito di lire 4/mila che con le 4/mila versate dalla
Faccincani completano il fondo richiesto a titolo di
spese e onorarii per il funzionamento del collegio ar=
bitrale.

Tale somma è qui a Sua disposizione: mi di=
ca se devo trasmettergliela a Roma, e si abbia cordia=
lissimi saluti.



1 allegato

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 26 Maggio 1928.

Onorevole amico,

Ho provveduto direttamente a dare ricevuta alla Delegazione Russa della somma che essa ha versato per l'arbitrato Guardini & Faccincani.

Desidero avvertirla che l'avv. Grazia dei mi ha fatto intendere che gradirebbe che la somma globale incassata fosse ripartita fra i tre arbitri, lasciando al Suo criterio di fissare la quota di partecipazione.

Tenga presente che con l'on. Grazia dei siamo d'accordo che al Presidente deve spettare una quota maggiore degli altri due arbitri.

La saluto con vivissima cordialità.

Mi ricordi a Corsetti.

2500
2500
5000

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

A S.E.

IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° 184



Espresso



ROMA

Via Nazionale, 82
DIREZIONE

Numero
d'arrivo

226938



STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

raccomandata

*Ho dato atto d'avere
ricevuto L. tremila*
Milano, 16 Giugno 1928.

22 giugno 1928

Onorevole amico,

Le trasmetto un assegno circolare della Banca Commerciale Italiana N° I46052 = Z per l'importo di lire tremila (3000) relativo all'arbitrato GUARDINI & FACCINCANI = U.R.S.S., a saldo della quota che Ella cortesemente ha voluto in misura modesta assegnare a sè medesimo.

L'avverto che il 29 di questo mese scade il termine utile per la presentazione della seconda memoria e di tutti i documenti, e che gioverebbe fissare una seduta entro i primi di luglio nell'eventualità che occorra emettere una sentenza interlocutoria senza pericolo di superare il termine prefisso dal compromesso.

La ringrazio delle parole affettuose e cortesi che Ella ha voluto rivolgermi in occasione del mio lutto recente. Esse sono la dimostrazione della Sua ambita amicizia ed hanno costituito per me un conforto.

La saluto con vivissima cordialità.

l assegno sopra descritto

Brondi

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano 23/6/1928

Onorevole Amico,

Sono spiacente-
di non aver potuto vederLa nella Sua ultima visita
a Milano.

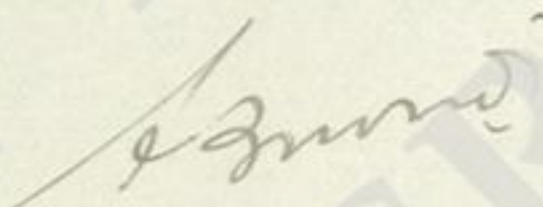
Le avrei a voce ripetuti i miei più cordiali rin-
graziamenti, per le Sue affettuose condoglianze.

Conto tuttavia di vederLa ai primi di luglio quan-
do Ella avrà fissata la seduta per l'Arbitrato Guar-
dini Faccincani-Delegazione Russa.

A tale proposito io sarei d'avviso che Ella avver-
tisse l'on. Graziadei direttamente o pel tramite del
l'avv. Giunelli, che il termine utile per la presen-
tazione della seconda memoria scade inderogabilmen-
te il 29 corrente. Dica Lei quale giorno, fra i pri-
mi del prossimo mese Le torna più comodo per la se-
duta. Ne avvertirò Graziadei.

Grazie ~~ancha~~ della risposta per la faccenda Raggio.

Cordialissimi saluto dal Suo
aff.



Garo amico,

L'Avv. Giunelli, presso il quale è domiciliato il Collegio arbitrale, mi ha scritto così il 15 giugno:
"Comunico che sono stati depositati al mio studio
"i sotto indicati documenti di cui ho dato regola
"re comunicazione alle parti.

"Interpretando un tuo desiderio ho anche provveduto allo scambio dei documenti alle parti le quali quindi hanno oggi venti giorni per le controdeduzioni.

"Mentre gli originali rimangono presso di me ti rimando copia delle due memorie e rimango in attesa di tue disposizioni."

Non so se il termine di venti giorni per le controdeduzioni sia stato indicato dal Giunelli alle parti. Ma poiché non ho qui il testo del compromesso, e parmi disponga altrimenti, prego di voler

mi significare se debbo fare altre e diverse
comunicazioni alle parti, rimanendo altresì in
attesa di conoscere quando sarebbe opportuno
una nostra riunione così a Milano.

Io sono a completa disposizione dei colle
ghi dal 1° luglio in avanti.

Cordiali saluti

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA
CORSO UMBERTO I, 184 (PALAZZO MARIGNOLI)
TELEFONO 60-520

4 luglio
1928

Caro Pirroni,

Più che la sua
del 4 luglio. Ma ancora
nella lettera l'allegato.
Luiel famoso cum
nesso non biso proprio
ad averlo...

Ho gu' la memoria
del '80. Muscati (2^o memoria)
mentre non ho quella

seconda

(dei russi;

Se anche si volesse
equivocare sulle
dichiarazioni Gemelli
(20 giorni dal 15 giugno)
il nuovo termine
scadrebbe il 5 luglio.

Potrebbe venire
costi lunedì 9 luglio.

Le va bene.

Potrebbe venire anche

il 7 ma è sabato
e non arrivo in
tempo ad ~~arrivare~~
grazie ^{affettuosa}

Ingrate, se ella
non mi' telegrafa
per dischiare l'affare
suo, io verrò
costi lunedì mattina.
Scrivo subito a
grazie.
cordialmente
aff. G. Summa

STUDIO ZANETTI

Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 2 Luglio 1928.

Illustre amico,

Sulla base del compromesso che Le ac-
cludo in copia, i termini per lo scambio dei documen-
ti e della seconda memoria sarebbero scaduti sin dal
29 giugno. Gioverebbe quindi che Ella richiamasse
il collega Graziadei a far consegnare immediatamente
la memoria di parte russa per poter poi consentire
una riunione verso il 6 o il 7 luglio.

In attesa di conoscere le Sue decisio-
ni La saluto con vivissima cordialità.



1 allegato

L. Inghe 1992

L'Avv. Muscarelli ha presentato il 29 giugno una seconda memoria per la Ditta Faccincani. E la Delegazione Russa non presenta altra memoria ?

L'avv. Bironi mi avverte che i termini per la seconda memoria sarebbero scaduti il 29 giugno in base al compromesso che io ho qui e che non posso controllare. Comunque è bene tu avverta la Delegazione di affrettare - se crede - la presentazione della seconda memoria.

Io posso essere qui lunedì 9 luglio per la convocazione del Collegio. Ti va ?

Ho già scritto a Bironi per la data del 9 luglio. Attendo tua conferma

Saluti cordiali

Ammin. delle Poste e dei Tel. gr.
Corrispondenza Raccomandata
Modello 22-E



Assegno L. *2815*

Mittente *cc. Bazzani*

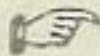
Destinatario *Genio Bazzani*

Destinazione *Milano*

Tassa L. *25*

Espresso L. *25*

Firma *[Signature]*



È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Telegrafi

Ricevuto

per un telegramma di parole

dello Stato

per

Milano

11

L.

21

prega conservare la presente pel caso di ricerche



Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA CARDUCCI N. 18/B

MILANO

Telefono 81-854

Milano 4/7/1928

Caro Ivanoe

Grazie della tua cortese 30 ultimo scorso.

Il termine per la presentazione della seconde Memorie é di venti giorni a datare dalla comunicazione delle ~~piante~~, e scade quindi praticamente il 6 del corrente. Questa interpretazione é accolta anche dall'Avv. Birondi, al quale ho telefonato in proposito.

Siccome poi ci hai scritto che sei libero a partire dal I del corrente, così anche a nome dell' Avv. Birondi ti pregherei di trovarti a MILANO possibilmente Lunedì 9 corrente per una prima seduta del Collegio Arbitrale. Per l'ora andrà bene quella che ci indicherai.

Colgo l'occasione per completare.....ed equilibrare l'opera di corruzione iniziata l'altra volta dall'Avv. Birondi. Io e Maria ti aspettiamo dunque a colazione il 9 corrente.

Molti saluti da Maria anche alla Sofia, ed a te una ben cordiale stretta di mano.

fu apt
Ivanoe

Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA CARDUCCI N. 18 B

MILANO

Telefono 81-854

Milano 5/7/928

Caro Bonomi

La tua odierna si é incrociata con altra mia, impostatati ieri.
Ti confermo che l'avv. Biondi ha sempre con me accettata la tesi che
il secondo periodo dei 20 giorni per la seconda Memoria decorre dal gior-
no della notifica della prima avversaria. E poichè di fatto la prima
Memoria avversaria giunse alla Rappresentanza U.R.S.S. solo il 18, ques-
ta é ancora nei termini. Mi é stato assicurato che essa depositerà la
sua seconda Memoria entro domani.

Per la prima riunione del Collegio arbitrale sta benissimo Lu-
nedì 9 corrente. Inutile ti ripeta che ti aspettiamo a colazione!

Coi più cordiali saluti,

fu
Antonio Grazia

5 luglio 18

l'equale della 2^a merca

della N.lla Suardana, e

laccinarii e stati man

dati all'arch. per Botenti

essendo spedita la copia

al vendente L. S. Bonanno

firmato

CORPORAZIONE ITALIANA DI CREDITO

SEDE CENTRALE
MILANO

4 VIA S. PRIMO 4

DICHIARAZIONE

In relazione al contratto in data _____ col quale il
sottoscritto acquistava per il tramite della Corporazione Italiana
di Credito, con riserva di dominio a favore di quest'ultima sino a
completo pagamento, la macchina usata più sotto specificata, il
sottoscritto:

nome e cognome: _____

professione: _____

residenza: _____

via e n. _____

dichiara di avere ritirata in data la _____ macchina
stessa dalla Ditta _____ residente in _____

Dichiara altresì per ogni conseguente effetto di averne con-

AVV. TULLIO GIUMELLI

MILANO, 5. Luglio 1928

VIA S. RADEGONDA, 11 - TEL. 59-590

a S.E. l'avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Con riferimento al mandato conferito-
mi le comunico che il 5 Luglio mi é stata
depositata la memoria della Rappresentanza
Estera della U.R.S.S. nell'arbitrato fra la
stessa e la Ditta Guardini & Faccincani di
Milano.

Le porgo i più distinti saluti.



5. Luglio 928

a S.E. l'avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Con riferimento al mandato conferito-
mi le comunico che il 5 Luglio mi è stata
depositata la memoria della Rappresentanza
Estera della U.R.S.S. nell'arbitrato fra la
stessa e la Ditta Guardini & Faccincani di
Milano.

Le porgo i più distinti saluti.

5 Luglio 1928

Preg.mo Signor Avvocato Gino Biondi

Milano

Per incarico di S.E. Ivano Bonomi le trasmetto l'originale della seconda memoria presentata dalla Ditta Guardini & Paccinani nella vertenza fra la stessa e la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. essendo stata spedita a S.E. Bonomi la copia in semplice.

I documenti sono presso di me a Sua disposizione.

Rimango in attesa di un cenno di ricevimento e le porgo i più distinti ossequi.

All. I

5. Luglio 1928

On.le prof. ANTONIO GRAZIADEI

per la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

M I L A N O

Per ordine e conto di S.E. l'avv. Ivano Bonomi le accludo
copia della memoria depositata dalla Rappresentanza Commerciale
della U.R.S.S. nel giudizio arbitrale fra la stessa e la
Ditta Guardini & Faccincani di Milano.

La memoria ed i documenti sono depositati presso di me a
Sua disposizione.

Le porgo i più distinti saluti.

All.

5. Luglio 1928

Preg.mo Signor

SALOMONE ELINER

per la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

presso l'on.le avv. Antonio Graziadei

MILANO

Con la presente le accuso ricevimento per conto di S.E.
l'avv. Ivano Bonomi di una memoria relativa al Giudizio Arbitrale fra la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. e la Ditta Guardini & Faccincani di Milano, unitamente a n° sei documenti.

Ella mi ha pure consegnato n° due copie della memoria stessa ed in conformità delle istruzioni ricevute dal Presidente, ho provveduto a trasmetterne una alla Rappresentanza della Ditta Guardini & Faccincani e l'altra all'on.le avv. Antonio Graziadei.

Con preghiera di favorirmi cenno di ricevute della presente, porgo i più distinti saluti.

All. I

6. Maggio 1928

Preg.mo Signor

avv. G I M O B I R O N D I

per la Ditta "Guardini & Faccincani"

presso avv. Mascari

M I L A N O

Mi fo premura trasmetterle per ordine e conto di S.E.
l'avv. Ivano Bonomi, copia della memoria presentata dalla
Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. relativa al giudi-
zio arbitrale con la Ditta Guardini & Faccincani.-

Le comunico che l'originale della memoria unitamente
a N° Sei documenti è depositata presso di me a Sua disposi-
sione.

Con preghiera di un cenno di ricevuta della presente,
le porgo i più distinti ossequi.

All. I

30=Giugno=1928

Caro Bonomi ,

con riferimento alla mia del 15 corr. trasmetto
copia della memoria oggi depositata dal sig. avv. Edoardo Mu-
scari per il collegio arbitrale nella vertenza fra la Socie-
tà Guardini & Paccincani e la Rappresentanza Commerciale
della U.R.S.S. in Italia. =

I documenti relativi alla memoria sono depositati nel mio
studio a tua disposizione.

In attesa di un cenno di ricevimento, porgo cordiali saluti.

All. I

a S.E. il Cav. IVANOE BONOMI

Corso Umberto, 184

ROMA

30-Giugno-1928

a S.E. il prof. IVANCE BONOMI

R O M A

AVVOCATO
TULLIO GIUMELLI
MILANO

Milano, 15. Giugno 1928

Via S. Radegonda, 11
Telefono 89-890

Caro Bonomi ,

" Arbitrato Guardini & Faccincani - Delegazione Commerciale Russa ":-

<< Comunico che sono stati depositati al mio studio i sotto indicati documenti di cui ho dato regolare comunicazione alle parti.

<< Interpretando un tuo desiderio ho anche provveduto allo scambio dei documenti alle parti le quali quindi hanno da oggi venti giorni per le controdeduzioni.

<< Mentre gli originali rimangono presso di me ti unisco copia delle due memorie e rimango in attesa di tue disposizioni. >>

Tanto dovevo comunicarti e ti porgo i più cordiali saluti.

Giumelli.

Elenco Documenti :

Relazione Arbitrato Guardini & Faccincani
e Rappresentanza in Italia per il Com-
mercio Estero della U.R.S.S. = Avv. Edoar-
do Muscarì. =

Relazione Arbitrato Guardini & Faccincani
e Rappresentanza in Italia per il Com-
mercio Estero della U.R.S.S. = Salomone
Elmer (215 documenti).

a S.E. l'Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

All. 2 memorie (in copia)

AVVOCATO
TULLIO GIUMELLI
MILANO

Milano, 30-Giugno-1928

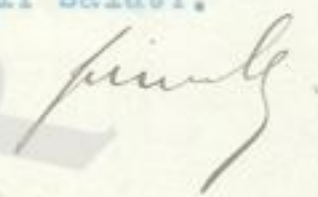
Via S. Radegonda, 11
Telefono 89-590

Caro Bonomi ,

con riferimento alla mia del 15 corr. trasmetto
copia della memoria oggi depositata dal sig. avv. Edoardo Mu-
scari per il collegio arbitrale nella vertenza fra la Socie-
tà Guardini & Paccincani e la Rappresentanza Commerciale
della U.R.S.S. in Italia. =

I documenti relativi alla memoria sono depositati nel mio
studio a tua disposizione.

In attesa di un cenno di ricevimento, porgo cordiali saluti.



All. I

a S.E. il Cav. IVANOE BONOMI
Corso Umberto, 184

ROMA



МИЛАН, 22 Maggio 1928
CORSO ITALIA, 3
TELEFONI 87-089 - 84-520

RACCOMANDATA

ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
С.С.С.Р. в ИТАЛИИ
МИЛАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U.R.S.S.

Studio

dell'Avv. GINO BIRONDI

UFFICIO DI MILANO

Copia all'On. Avv.
IVANOE BONOMI

M I L A N O
Via Palestro N° 12

N. 1191/471

(ссылаться при ответе)

(da citare nella risposta)

Contabilità

On sua del 17 corr., l'On. Avv. Ivanoe Bonomi
ci comunica la costituzione del Collegio per l'Arbi-
trato fra la Spett. Ditta Guardini & Faccincani e la
sottoscritta Rappresentanza e, nel frattempo, ci
prega di versare la somma di Lit. 4.000.- quale ns/
quota per fondo spese.

Nel mentre, in conformità al disposto del
Collegio, ci pregiamo di rimetterLe l'assegno N°
G 385695 per tale importo. La preghiamo di passarci
un cenno di assicurazione a ns/ scarico.

Ci è grata l'occasione per ben distintamente
salutarLa.

RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U.R.S.S.

Un allegato
Ro/

San *Bigan*

COPIA

22 Maggio

8

RACCOMANDATA

Studio

dell'Avv. GINO BIRONDI

Copia all'On. Avv.
IVANOE BONOMI

M I L A N O
Via Palestro N° 12

1191/471

Contabilità

Con sua del 17 corr., l'On. Avv. Ivanoe Bonomi
ci comunica la costituzione del Collegio per l'Arbi-
trato fra la Spett. Ditta Guardini & Faccincani e la
sottoscritta Rappresentanza e, nel frattempo, ci
prega di versare la somma di Lit. 4.000.- quale ns/
quota per fondo spese.

Nel mentre, in conformità al disposto del
Collegio, ci preghiamo di rimetterle l'assegno N°
G 385695 per tale importo. La preghiamo di passarci
un cenno di assicurazione a ns/ scarico.

Ci è grata l'occasione per ben distintamente
salutarla.

RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U.R.S.S.

Un allegato
Ro/

*L'avv. Gino Bonomi da
me incaricato, ha*

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI

MILANO (104)

31 — VIA DURINI — 31

EGREGIO SIGNOR

AVV. GIUMELLI TULLIO

Ricevo copia della memoria arbitrato Soc. Guardini e Faccincani e
Rappresentanza in Italia per il Commercio Estero della U.R.S.S.
p. Avv. Muscari

L. Berbolave

Milano, li 15 Giugno 1928 192

15. Giugno 1928

Ill.mo Signor Avvocato EDOARDO MUSCARI

M I L A N O

"Arbitrato Soc. GUARDINI & PACCINCANI di Milano e Rappresentanza in
Italia per il Commercio Estero della U.R.S.S." :="

Per incarico di S.E. l'avv. Ivano Bonomi la dò ricevimento della memoria riguardante l'arbitrato fra la Ditta della S.V. rappresentata e la Rappresentanza in Italia per il Commercio Estero della U.R.S.S. nonché di N°3 copie della memoria stessa.

Le comunico parimente che da oggi é a Sua disposizione la memoria presentata dal sig. Salomone Elmer per conto della Rappresentanza in Italia del Commercio Estero della U.R.S.S. di cui le unisco copia in semplice mentre i documenti rimangono presso di me a Sua disposizione.

Pregandola di darmi atto di quanto sopra, le porgo i più distinti ossequi.

15. Giugno 1928

Preg.mo Signor

S A L O M O N E E L M E R

Rappresentante Legale della Rappresentanza in Italia per il Com-
mercio Estero della U.R.S.S.

M I L A N O

"Arbitrato Soc. GUARDINI & PACCINCANI di Milano e Rappresentanza in Italia
per il Commercio Estero della U.R.S.S.""

Per incarico di S.E. l'avv. Ivano Bonomi le dò ricevimen-
to della memoria con N° cinque documenti e due copie in semplice
riguardante l'arbitrato fra la Parte sopradetta dalla S.V. rappre-
sentata e la Società Guardini & Paccincani di Milano.=-

Le comunico parimente che da oggi é a Sua disposizione la
memoria presentata dal sig. avv. Edoardo Muscarì per conto della So-
cietà Guardini & Paccincani di Milano di cui unisco alla presente
copia semplice.=-

Pregando di darmi atto di quanto sopra, le porgo i più di-
stinti ossequi.

All.

Milano

(Raccomandate)

Assegno L.

N. 3987

Mittente

Destinatario

Destinazione

Firma

Tassa L. Espresso L.





ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
С.С.С.Р. в ИТАЛИИ
МИЛАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELL'U.R.S.S.

UFFICIO DI MILANO

N. 1154/116

(ссылаться при ответе)
(da citare nella risposta)

МИЛАН, ¹⁸ Giugno 1928
CORSO ITALIA, 3
TELEFONI 87-099 - 84-528

RACCOMANDATA

Egregio

AVV. TULLIO GIUMELLI

MILANO
Via S. Radegonda, 11

La ringrazio della Sua cortese lettera
15 corrente, nonché della copia della Memoria Guar-
dini & Faccincani: il tutto da me oggi ricevuto a
mezzo dell'Avv. Antonio Graziadei.

Con distinti ossequi

per la RAPPRESENTANZA IN ITALIA
PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA U.R.S.S.

IL CONSULENTE LEGALE

S. Glinicz

El/g.

Адрес для телегр.: Wneschtorg-Milano
ИНДИКАТОР ТЕЛЕГРАФИЧНОГО:

15. Giugno 1928

Ministero delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenza Raccomandata
Modello 22-1

Milano
(Raccomandata) Assegno L. N. 3989
Mittente
Destinatario
Destinazione
Firma
Espresso L.

15.628.15

" Arbitrato Guardini & Faccincani - Delegazione Commerciale Russa ":-

Comunico che sono stati depositati al mio studio i sotto indicati documenti di cui ho dato regolare comunicazione alle parti.

Interpretando un tuo desiderio ho anche provveduto allo scambio dei documenti alle parti le quali quindi hanno da oggi venti giorni per le controdeduzioni.

Mentre gli originali rimangono presso di me ti unisco copia delle due memorie e rimango in attesa di tue disposizioni.

Tanto dovevo comunicarti e ti porgo i più cordiali saluti.

Elenco Documenti :

Relazione Arbitrato Guardini & Faccincani
e Rappresentanza in Italia per il Com-
mercio Estero della U.R.S.S. - Avv. Edoar-
do Muscari. =

Relazione Arbitrato Guardini & Faccincani
e Rappresentanza in Italia per il Com-
mercio Estero della U.R.S.S. - Salomone
Elmer. =

a S.E. l'Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

All. 2 memorie (in copia)

di parte avv. G. Muscati =
Arbitrato - Guardie Financiere - Delegazione Commerciale Porto

Egregio signor

AVVOCATO GIUMELLI Tullio

MILANO

Via S. Radegonda N° 11

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano 5 Luglio 1928

Espresso

Eccellenza

EccoLe la copia dell'atto di compromesso

Va bene per il 9 luglio. Io sono a Milano e spero
che anche Graziadei sia libero.

Con cordiali saluti.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive name, possibly 'Raffaele', followed by a horizontal line.

1 Allegato

ATTO DI COMPROMESSO

Tra i signori:

- 1- Rappresentanza in Italia per il Commercio Estero della U.R.S.S. con sede in Milano, con domicilio in Corso Italia 3, in persona del suo Consulente Legale signor Salomon Elinor fu David, come ha mandato notario Smiderle 20 dicembre 1927 rep. 57/599/3629, registrato in Milano il 21/12/1927, n. 7595 Vol. 574
- 2- la Società in nome collettivo Guardini e Faccincani, con sede in Milano, viale Umbria 71, legalmente rappresentata dal signor Canzio Faccincani, in virtù di

*[Faccincani] con l'atto sociale per
rog. S. Antonio Grassi di Vicenza del 10-5-1922 e
di mandato 18-7-1925 per S. Antonio Ceola notaio di Milano*

PREMesso

che con contratto del 9 dicembre 1927 la Società Guardini e Faccincani acquistò dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S., n. 15 mila capi di pollame morto, alle condizioni elencate nel contratto medesimo; che, essendo sorte delle contestazioni tra le costituite parti in dipendenza del suddetto contratto, esse si sono accordate per deferire la risoluzione ad un collegio di tre arbitri scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati, col mandato agli arbitri stessi di giudicare de bono et aequo.

Dr. mandata 18.7.1927 per 12 Anthoni Costa tipo a lumen
reg. 12 Anthoni phari. dr. lumen del 10-5-1922 x
[Unit in 111-111 1111111] un talle unico per

quo inappellabilmente e senza formalità di procedura;
che la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. ha
nominato e costituito quale suo arbitro amichevole
compositore l'on. prof. avv. Antonio Graziadei, e la So-
cietà Gardini e Faccincani l'avv. Gino Biondi, i
quali avendo accettato hanno di accordo proceduto
alla nomina del terzo arbitro nella persona di S.E.
l'avv. Ivano Bonomi, che anch'esso ha accettato;
Tutto ciò premesso, le costituite parti hanno ai no-
minati arbitri il mandato di decidere le controversie
insorte, ed allo scopo hanno formulato i seguenti que-
siti sui quali il giudizio dovrà essere pronunciato:
1) La Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. ha for-
mulato i seguenti quesiti:

I.- Se nel contratto di cui è questione fra la Rappre-
sentanza Commerciale della U.R.S.S. e la Società
Gardini e Faccincani la condizione secondo la quale
i volatili dovevano essere spiumati, dissanguati, ab-
bellati e senza pelle del gozzo costituisce una con-
dizione essenziale, tale che la sua mancanza importi
senz'altro la ^{Nulla} ~~invalidazione~~ del contratto.

II.- In subordinata, se la perizia avvenuta a Genova,
essendo limitata alla apertura di poche casse, ba-
sti ad assicurare la reale mancanza della condizione
di cui sopra per l'intera partita.

III-In ogni caso, voglia il Collegio Arbitrale lasciare anche ai danni ed interessi.

2) La Società Garzanti e Paccinotti ha formulato il seguente quesito:

Se la convenzione intervenuta tra noi e la Rappresentanza Commerciale dell'Unione U.R.S.S. per la fornitura di n. 15000 (quindiecimila) capi di peloria morta, cif Genova e per consegna della merce spiumata, dissanguata, sbudellata e senza pelle del gozzo, debba essere risolta per colpa, ed in danno della Rappresentanza Commerciale dell'U.R.S.S., con la conseguente condanna ai danni, interessi e spese; procedendo in tal caso a liquidarli.

Le costituite parti hanno inoltre convenuto che il presente giudizio sia regolato dalle seguenti altre norme:

1- Per l'istruzione della presente controversia gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti all'autorità giudiziaria.

2- Gli arbitri dovranno pronunciare il loro giudizio nel termine di giorni novanta dalla registrazione del presente atto di compromesso.

Restano fissati alle parti i seguenti termini per la istruzione della causa: A) giorni venti, dalla registra-

sione del presente atto per lo scambio delle conclusioni e difese, da depositarsi presso la sede del collegio arbitrale *con apposto.*

con le relative copie anche per gli avversari; b) altri giorni venti per le repliche che dovranno essere depositate coi documenti presso la sede del Collegio

fatto in Milano. L. Redigonda 11. maggio 1928. firmatelli.

3- La sede del Collegio Arbitrale è fissata in Milano

presso l'ar. Tullio Guicciardi: in via S. Redigonda 11. Milano

5- Gli arbitri liquideranno le proprie competenze e spese, e decideranno sulla eventuale proporzione con cui esse dovranno venir sopportate dalle parti.

Milano, 14 maggio 1928.

f.to Lirio

Facchini

Biondi

Presidi

Bonomi

registrato a Milano il 19 maggio 1928



Avv. On. Ivanoe BONOMI

Corso Umberto I, 184

ROMA

che stavo in via Veneto
 e ~~stavo~~ vicino
 con il 70 che avevo
 ventatré lire
 per la minime
 grazie dell'invito, che
 ho a Maria non
 è di nuovo
 pare, anche a sera
 che
 che ho davanti
 e la sera non
 nuovo,
 salutò anche da Sofia a te
 e alla tua signora,
 etc.

TORINO
1928 ESPOSIZIONE
APRILE-OTTOBRE

Caro Gennino

6 luglio

Scopri della tua lettera
ci avevo già scritto passando
la riunione quel 4 luglio.
Ci siamo incontrati nella
scelta della data.



Io sarò a Milano nella
mattinata. Colle 10 aut. andrò da Birondi; e porterò
i documenti che attineranno
a rilevare dallo archivio
Gimelli. Le farò a
te e a Birondi. non va,
metterei al sicuro per me.
Io andrò allora al lunedì.

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano 7/5/1928

Illustre Amico,

Un attacco in-

fluenzale che si è protratto più di quello che io prevedevo, mi ha impedito di incontrarmi la settimana scorsa con l'on. Graziadei per dare corso alla pratiche per la costituzione del collegio arbitrale relativo alla vertenza insorta fra la Ditta Guardini e Faccicani, che io rappresento, e la Delegazione Russa.

E' per questo che non ho potuto rispondere alle Sue cortesi lettere relative a questa faccenda, e neppure oggi sono in grado di darle notizie definitive.

Confido di vedere domani o dopo l'on. Graziadei e Le darò poi comunicazioni immediate e precise.

Gratias, La prego, i miei memori e cordiali saluti.



Milano, 9 Luglio 1928.

Alla Spett.

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE RUSSA

Milano
Corso Italia = 3

Il Collegio Arbitrale per la vertenza fra
cotesta Rappresentanza e la Ditta Guardini & Faccincani,
ha - nella sua riunione odierna - deliberato di
sentire e interrogare tanto la Rappresentanza Commer-
ciale Russa nella persona che essa crederà di designa-
re, quanto il sig. Alexis Altschiller di Milano e il
sig. Danilo Monti di Genova.

Prego cotesta Rappresentanza di provvede-
re ad invitare e ad avvertire i predetti signori
perchè si trovino mercoledì 18 luglio alle ore 10 1/2
nello studio dell'avv. Giumelli, Via S. Radegonda 11,
Milano.

Nello stesso giorno il Collegio sentirà
anche il sig. Canzio Faccincani.

Con osservanza.

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

9 luglio 1928

Milano
Rapp. Commerciale Russa,
Corso Italia 3
Milano

Il Collegio Arbitrale
per la vertenza fra
costa rappresentanza e
la Ditta Guardini e
Savignani; ha - nella
sua riunione odierna -
deliberato di sentire

e interrogare tanto
lei Pap. con cura
nella persona che essa
crederà di designare
quanto i sig. Alex.
Altshiller ^{di Milano} e il sig.
Dante Monti di Genova.

Prego costui rappresentar
di ~~avvertire~~ provvedere
ad invitare e ad avvertire
i predetti signori perché
si trovino mercoledì
18 luglio alle ore 10
allo studio dell'avv. ^{Gianni}
Via L. Radegonda 11, Milano.

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA

AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184

Telefono 60-520

Il bello stesso giorno
il collegio ~~be~~ ~~stato~~
sentiva anche il
fig. Carlo Faccinca;
Con osservanza

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano 25/7/1928

Onorevole Amico,

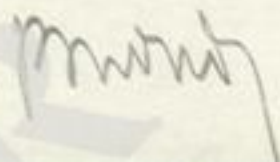
Da Grazia dei ho avuto richiesta di consentire un mese di proroga alla scadenza del termine per l'arbitrato Guardini Facincani-Delegazione Russa allo scopo di consentire l'esame in bozza della sentenza che Ella dovrà stendere.

Per conto mio non ho difficoltà, a meno che Ella non mi assicuri di aver già provveduto alla stesura della sentenza.

Il punto relativo alla quantità del pollame venuto non è stato ancora risolto. Il mio corrispondente di Genova mi avverte però che la polizza di carico è stata riconsegnata alla U.R.S.S. e la notizia mi perviene dal cav. Soldi ricevitore della dogana di Genova.

Sarei quindi d'avviso che Ella ne facesse richiesta ai signori della URSS.

Spero vederLa presto, e La saluto con vivissima cordialità.



Roma, 27 luglio 1898

Caro Bironzi,

Come ricordava

il compromesso tra la Ditta
Guardini Faichmann e la R. P. G. G.
fissa ~~il termine~~ per la promessa
del giudizio il termine di
giorni 90 dalla registrazione
del compromesso. Finché
l'atto venne registrato il
19 maggio, il termine
scade il 17 agosto.

Io posso nei primi giorni
della settimana entrante
mandare a lei e all'avv.

grazie al lo schermo della
sentenza per le osservazioni
e aggiunte correzioni che
vogliono introdursi. Però
non ho avuto ancora
~~il~~ la documentata misura
del peso del pollame ~~tra~~
~~contato~~ giunto a Genova e
~~non~~ ci manca quindi la
possibilità di concludere
definitivamente.

Crede Ella che nei
primi di agosto si
~~possa avere~~
~~avuta~~ la cifra richiesta,

per il 17 agosto si ~~potrebbe~~
potrebbe firmare la
sentenza.

Se Ella non crede
possibile ciò, ricorra
per prorogare il termine
del compromesso, proponga
che proporrà non entro
a 30 giorni.

Vi scriva subito per
mia mamma amica Roma
dove mi fermerò almeno
fino a tutto luglio.
Cordiali saluti.

875 herija

ago an gem

1500 Midam.

how anstrath

11 maggio

maggio giorni 12

giugno

30

luglio

31

79

agosto 17

90

with winter 10.85

25% calo 14.50

~~12.50~~

Rmoo £ 10.77

1.50

225

15
15
15
15

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA
CORSO UMBERTO I, 184 (PALAZZO MARIGNOLI)
TELEFONO 60-520

Roma, 27 luglio 1928
R8

W. Rappresentanza ~~ma~~
per il commercio estero del
W. B. L. L.

L'avv. Grapardci ha
certa comunicato che per
emettere il nostro gruppino
occorre avere la polizza
di carico del pollame
giunto a Genova nel
vapore Pisano e destinato
alla Ditta Gracini - Ancona.

Più che credo che detta
potrebbe non essere proprio
cortese rappresentanza, per
di volermela inviare ~~per~~
con cortese sollecitudine
qui in Roma, ~~che~~ corso
Umberto H. 184.

Più grazia e con ossequi.

STUDIO ZANETTI

Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano 30/7/1928

Onorevole Amico,

Io sono del parere

che si debba consentire una proroga a tutto il 17 settembre nella procedura arbitrale Guardini Faccincani Delegazione Russa. Anche perchè, detto in via confidenziale= temo che i nostri amici russi cerchino di sottrarsi alla esibizione della polizza di carico. La pregherei comunque, se Graziadei non risponde subito assicurando di aver rintracciato il documento, di riscrivere in termini precisi.

Nel frattempo io predisporrò un verbale di proroga da far firmare alle parti.

Cordialissimi devoti saluti

G. Zanetti

STUDIO

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520



VEGURIA TERRA
ITALIANA PUO'DARE IL
PANE AI SUOI FIGLI
DI CHI DI DOMANI
MUSCOLINI



A S.E.

l'On. avv. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° 184

ROMA



TORINO
1928 ESPOSIZIONI
1928 APRILE-OTTOBRE



3/8/38

Collo Renon (Bobigny)
Pension Haessig

Caro Franco.

Ti ringrazio della tua lettera, e della sentenza
che ti restituisce qui' acclusa. Quest'ultima
mi è parsa ottima nella sua formulazione
- a parte il nostro antico punto N Dmessa sulla
insufficiente parziale - talché non ho proposto
alcuna modificazione da proporre. Ti raccomando,
possibilmente, di resistere ad eventuali proposte
modificative da parte dell'altro coarbitro, e ciò
per evitare la rottura dell'equilibrio, ottenuto
colla tua sentenza. Ti pregherei poi di prestar
la mano di opera cui è condannata la Rapp.
presentante, e ciò per evitare riprese da parte della
Guardia, Ricincami. E non mi inganno, l'avv.
Bironi ha formulato così: L. 800 all'arbitro di Genova,

£ 800 all'ann. N. Genova, & £ 1.500 all'ann. N. Milano.

Contra il documento nel per, hai fatto bene,
non a chiederlo direttamente all'U. R. S. - At
ogni modo oggi, stem ho rinnovato per 3 mesi
all'ann. May la sollecitazione che gli avevo fatto
verbalmente, prima di lasciare Milano.

Mi pare ad ogni modo indispensabile, per
prudenza, prorogare il termine che scade il 16
Cott. -

Conto saluto della Maria, anche per la Sofia,
che da una non cordale lettera N. mese,

Am

Tommaso

STUDIO ZANETTI

AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)

Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:

Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 21 Agosto 1928.

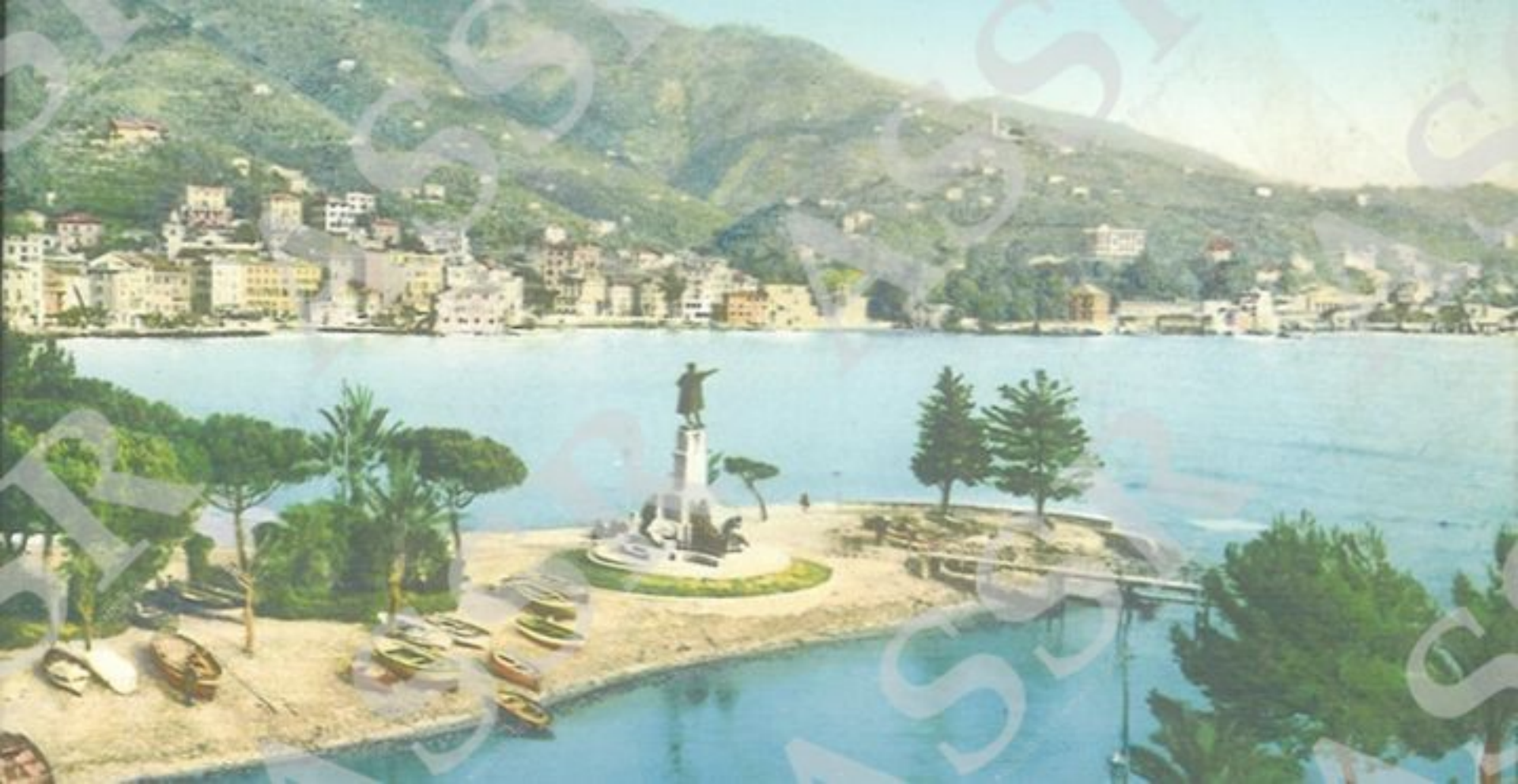
Onorevole amico,

Ho ricevuto la copia della sentenza
e anche copia della lettera che Ella aveva predispo=
sta in ordine al calcolo relativo al peso della for=
nitura nel noto arbitrato.

Siamo in perfetta regola per la pro=
roga che scade il 1^o settembre. Gioverebbe quindi che
ci trovassimo ai primi del mese venturo per poter com=
pletare il nostro lavoro, anche nei particolari.

Cordialmente

Birondi



Indirizzo
Riviera



R. S. C.
San T. J. Bonomi
Corso Umberto I
Roma



STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520



QUESTA VECCHIA TERRA
ITALIANA PUO' DARE IL
PANE AI SUOI
DI OGGI E S



S.E.

l'On. Avv. Ivanone Bonomi

ROMA

=====

Corso Umberto I° = 184

MONTECATINI
STOMACO FEGATO
INTESTINO



STUDIO ZANETTI

Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

racc;=espresso

Milano, 13 Settembre 1928

S.E. Avv. Ivanoe Bonomi

VOLTA MANTOVANA

Le trasmetto in originale la sentenza
arbitrale, perchè Ella si compiaccia di firmarla
per ogni foglio ed in fondo.

Come d'accordo, La prego di avvertir-
mi della restituzione del documento.

Con ossequio

1 documento

Fatto.

1

Con contratto 9 dicembre 1927 la Società
Guardini & Facciniani acquistò dalla Rappresentanza
Commerciale in Italia della U. B. S. I. circa
quindici mila polli morti, con la facoltà
nel venditore di fornire anche, invece
di polli, una certa quantità di anitre, tacchini
e oche.

Il prezzo convenuto, cif Genova, si fissò in
£ 8,50 il chilogramma per i polli, di
£ 7,50 per le anitre, di £ 7 per i tacchini
e di £ 4,10 per le oche. Il pagamento

~~Condizione di pagamento era questa: e contro~~
~~documenti~~
doveva farsi contro documenti d'imbarco
all'arrivo e ^{in lire italiane} visita della merce sul piro-
scalo.

Condizione della merce doveva essere
queste: « la merce deve essere spiumata,
disanguata, sviscerata e senza pelle
del gatto »

Verso la fine di febbraio 1928 il piroscafo
Bisarno, sul quale erano imbarcate le casse
contenenti il pollame ^{state} vendute alla Società

Guardini Facincani arrivò nel porto di Genova
e ~~la~~ ~~il~~ ~~il~~ rappresentante della detta
Società si recò subito a bordo, insieme
col sig. ^{ing.} Filipov ~~rappresentante~~ delegato
della Rappresentanza Commerciale del V.B.S. per
l'esame della merce.

Aperta una cassa ~~si trovò~~ ed esaminati
~~alcuni~~ ~~alcuni~~ ~~alcuni~~ polli; questi non si trovarono conformi
alle prescrizioni contrattuali; siccome non
essendo possibile a bordo un esame
più approfondito, la Ditta Guardini Facincani
consigliò che il sig. Filipov ~~continuasse~~
^{a fare} l'esame ad altre casse e
avvertisse tosto la Ditta del risultato.
Il L'ing. Filipov non telegrafò subito
alla Ditta, ma conferì ~~soltanto~~ con essa
soltanto alcuni giorni dopo, ~~avvertendo~~
sostenerne la necessità di un più
ampio esame essendo, a suo credere, la
merce in gran parte conforme al contratto.
[Vi fu intanto uno scambio di lettere
fra le parti. Il 1° marzo la Ditta Guardini
Facincani scriveva alla Rappresentanza della V.B.S. che la merce ~~era~~ contraria-
mente alle precise disposizioni contrattuali
non era abbellata e aveva ancora
la pelle del gozzo, onde ~~la~~ denunciava
il contratto con la riserva più ampia
ed esplicita di tutti i danni. Il 6
marzo la Rappresentanza Commerciale

3

della R. P. S. S. riguardava infirmando il
valore dell'esame fatto, che non poteva
essere accertato a causa delle condizioni
tecniche.

~~Questo incontro di affermazioni e~~
~~asserzioni accompagnate~~

Questo scambio di ^{conversazioni e di} lettere venne troncato
dalla ~~donna~~ per iniziativa della Ditta
Guardini-Saccinardi, la quale - facendone
debita comunicazione all'altra parte - chiese
con ricorso 7 marzo, al Presidente del Tribu-
nale di Genova la nomina di un perito
ai sensi dell'art. 71 del Codice di Commercio.

Il presidente del Tribunale, con decreto del
stesso giorno 7 marzo, autorizzò la chiesta
verifica e perizia, nominando a
perito il sig. Vittorio Emanuele Tassan-
delli, ordinandogli la presentazione della
relazione entro venti giorni dalla presta-
zione del giuramento.

Il giorno successivo, il ~~perito~~ decreto
venne notificato alla Rappresentanza
Commerciale della R. P. S. S. con citazione
a comparire davanti al Presidente del Tribu-
nale per la prestazione del giuramento
del perito.

4

Nel giorno indicato, assente la Rappresentanza Commerciale Russa, il perito presta il giuramento e fissa l'ordine delle sue operazioni peritali, e copia del relativo verbale fu notificata alla Rappresentanza Commerciale della U. R. S. S. R.

Le operazioni di verifica si svolsero con la presenza di tutte e due le parti contraenti, e nel terminare presentò il perito presente al Presidente del Tribunale di ferrova la sua relazione, la quale ~~si conclude con~~ ^{giunge alle} seguenti conclusioni:

1. La macellazione dei polli in questione è di vecchia data.
2. La partita di polli di cui si tratta è composta di polli con tutte le interiori, col gozzo e non dissanguati.

In seguito a questo ~~già~~ accertamento peritale la Ditta Guardini Facchinari si rifiutò di ritirare la merce, e chiese il risarcimento del danno alla Rappresentanza Commerciale della U. R. S. S. R.

~~fra le due parti, in data~~

5

Poiché il contratto 9 dicembre 1927 stabiliva che tutte le controversie sorgenti nell'interpretazione ed esecuzione del contratto dovessero essere risolte in Milano a mezzo di arbitrato, le due parti ~~si sono~~ si firmarono su data 17 maggio il relativo atto di compromesso che fu registrato a Milano Ufficio atti privati il successore 14 maggio.

Con detto atto di compromesso i tre arbitri, nominati in conformità alle norme stabilite nel contratto 9 dicembre 1927, ~~e ora~~ ~~esse~~ hanno avuto incarico di giudicare de bono et aequo, inappellabilmente e senza formalità di procedure, la controversia insorta e di pronunciare il loro giudizio entro giorni novanta dalla registrazione dell'atto di

In detto compromesso la Rapp. Comm. della R. P.
ha formulato i tre seguenti quesiti:

I. - Se nel contratto di cui è questione
fra la Rappresentanza Commerciale della R. P. G. G.
e la Società Guardiani e Tacchini la condizione
secondo la quale i volatili dovevano essere
piumati, dissanguati, sbrucati e senza
pelle del gozzo costituisce una condizione
essenziale, tale che la sua mancanza
importi senz'altro la nullità del contratto.

II. - Insubordinata se la perita avvenuta a
Genova, essendosi limitata alla apertura
di poche casse, basti ad assicurarne la
reale mancanza della condizione di cui
sopra per l'intera partita.

III. - In ogni caso voglia il Collegio
Arbitrale decidere anche dei danni e
interessi.

A sua volta la Soc. Guardiani e Tacchini
ha formulato questo unico quesito:

1. - Se la convenzione intervenuta fra noi e
la Rappresentanza Commerciale della R. P. G. G.
per la fornitura di quindici mila capi di
polleria morta cif. Genova e per consegna
della merce piumata, dissanguata, sbrucata
e senza pelle del gozzo, debba essere risolta
per colpa ed in danno della Rappres. Comm.
della R. P. G. G. con la conseguente condanna
ai danni interessi e spese; procedendo in tal caso a liquidarli.

L'istito

7

Supplie è il compito affidato al Collegio Tribi-
trale: giudicare dell'inadempienza e, nel
caso della sua ammissione, giudicare la
misura del danno.

Per primo ~~giudizio~~ ^{in seguito ad} ~~per~~ ^{espressa} domanda fatta dalla
Rappresentanza Commerciale del W. B. S. C. C., occorre
esaminare questi due punti:

1° se la ~~condizione~~ ^{condizione} contrattuale ~~sia~~
~~il~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ consegnare i polli sventolati
dissanguati e senza pelle del gorgo sia essenzi-
ale la sua ~~in~~ mancanza importi la
rottura del contratto;

2° se la perizia avvenuta a Genova essendovi
l'unità alla apertura di poche casse, basti
ad assicurare la inadempienza alle succedute
condizioni.

Sul primo punto non ~~par~~ ^{vi è} dubbio che si debba
rispondere affermativamente. In generale non
si può ~~distinguere~~ ^{discriminare} in un contratto ~~and~~.

~~si può~~ discriminare ~~tra~~ le condizioni ~~e~~ introdotte
dalle parti, nel senso di distinguere
quelle essenziali ~~e~~ da quelle non essenziali.
Fatto che le parti hanno voluto stabilire
~~quelle~~ determinate condizioni prova che
esse sono ^{tutte} per volontà ^{delle} parti, ^{essenziali}
tanti, necessarie, essenziali. Se non lo
fossero, le parti o non le avrebbero

introdotta in contratto, o le avrebbero lasciate
alla ~~scelta~~ facoltà di ~~una parte~~ ^{una parte}.

Nel caso in esame, il fatto non controverso
che sul mercato di Milano, dove esercita
il proprio commercio la Società Guadagni
e Faccinani, i polli debbono essere, per preser-
zione potestaria, ~~senza~~ sbrudellati e senza
pelle del gozzo, purva che ~~sta~~ ~~essa~~
~~ma~~ la condizione introdotta in contratto
rappresentava ^{la possibilità} ~~la~~ ~~possibilità~~ di commerciare
~~di commerciare~~ il pollame, cioè ~~si~~ ~~era~~, ~~per~~
~~era~~ ~~essenziale~~ ~~e necessaria~~ mercato a cui la
merce era destinata, assolutamente necessaria.

Quanto al secondo punto si osserva che la peri-
zia ~~giudiziale~~ ordinata dal Presidente del Tribunale
non può essere invalidata pel fatto
che il perito ha aperto un numero
piccolo di casse in confronto al ~~il~~ grande
numero di esse. La perizia venne fatta
^{regolarmente} in confronto ~~ad~~ un rappresentante della
venditrice, ~~e non~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~risultò~~
che il perito sia stato richiesto di aprire
altre casse ~~oltre quelle~~ e vi sia
rifiutato. Nel verbale di perizia si legge
che, interrogato ~~il~~ ~~perito~~ ~~sulla~~ ~~opportunità~~ ~~o meno~~
di proseguire l'indagine, «il signor Mario»

9
Sili della R. P. S. L. L. rispondeva che riteneva
più che sufficiente il numero dei polli
esaminati e non era il caso di continuare
oltre. 77

~~Già~~ ~~era~~ ~~Davanti~~ al Collegio sono state
portate prove testimoniali per affermare
che la merce non era tutta ~~per~~ mancante
delle condizioni contrattuali. Il sig. ~~Davanti~~ ^{Guarino Capitano}
~~fuori~~ ~~che ha comprato~~
Dante North di Genova e il sig. Heavis
Altshiller della Soc. Industria Pavella ad affini
di Milano, che comprarono la merce rifiutata,
hanno deposto di aver trovato i polli per
la massima parte ~~se~~ ~~ad~~ sbudellati e senza
pelle del gorgo. Ma se ciò ~~se~~ può confermare
l'ipotesi, formulata dalla Rappresentanza
del Commerciale della R. P. S. L. L., ~~che~~ ~~è~~ ~~sempre~~
~~la quale~~ nella fretta di completare la
commessa ~~sarebbero~~ ^{siano} stati gettati alla
rinfusa, nelle casse contenenti polli ~~una~~
~~le~~ nelle condizioni contrattuali, e un
certo numero imprevedibile di polli
non sbudellati, ciò non può ~~non~~
assolvere la Rappresentanza stessa dal
l'inadempienza contrattuale. Il contratto
stabiliva che tutti i 15 mila polli

10
suorti' dovessero essere nelle condizioni
precisate in contratto ~~con la presenza~~
~~di polli non scelti le condizioni~~
~~contrattuali rendeva l'intera partita~~
~~non vendibile~~ e non ammetteva affatto
~~limiti~~ a una ~~limita~~ di tolleranza in propo-
rito. Perciò la Giardin' e Facchinari aveva
diritto di avere tutta la partita nelle
condizioni contrattuali e la rappresentanza
aveva il dovere di consegnargliela
^{per intero} in quelle condizioni. Che se anche ~~non~~
fosse stato possibile (cioè che la venditrice
non ha neppure tentato di fare ~~essendo~~
~~essendo~~ persona che i polli in condizioni
diverse erano mescolati e confusi) di
separare i polli sbrucellati e senza
pelle del gesso da quelli che non lo
erano, l'essa non avrebbe avuto
il diritto di costringere l'altra parte
ad accettare una parte della merce
trattata, ~~per una quantità~~ ^{almeno}

Per tutto ciò il collegio a maggioranza
ritiene che ~~la~~ ~~partita~~ il contratto
fra la Soc. Giardin' e Facchinari e la

Rappresentanza Commerciale della R. S. P. S.
debbà di chiararsi risoluta per inadempimento
della vendita, la quale dovrà quindi
risarcire il danno?

In tema di danno il Collegio ~~suscrive~~ che
~~la Ditta Guardini Tacuinani non ha dismesso~~
~~e non ha~~ ~~espresso~~ ~~nessun~~ ~~interesse~~ ~~d'ind-~~
~~irizzo~~, ~~che la partita di poli non ha~~
~~d'aver dovuto sostituire alla partita~~
~~venduta con altre di~~ ~~la Ditta~~
~~non ha incassato nella dimostrazione~~
~~dei Aramisti in danno, nel qual caso?~~
~~che la misura del danno sarebbe risultata~~
~~concreta e provata dai contratti di acquisto~~
~~ha soprattutto incassato nelle sue deviazioni~~
~~sul concetto del mancato lucro. Essa~~
~~ha~~

~~non può accettare~~ ~~il ragionamento della Ditta~~
Guardini e Tacuinani ~~nel~~ ~~secondo~~
il quale, poiché la Ditta ha un
esercizio fra gli 80 e i 100 mila poli
al mese, ~~essa non ha~~ ~~la~~
mancata consegna della

12

poleria russa le ~~avrebbe~~ creata la necessità
di provvedersi con acquisti immediati
a prezzo di mercato. Il gabbioguo di
una ^{grande} Ditta sopra un grande mercato è
sempre alquanto elastico, così come la
prova ~~di~~ il largo margine fra le due
cifre di 80^{mila} e di 100^{mila} indicate dalla
Stessa Guardin e Sacciccam. Sembra
quindi al Collegio più ego ~~non~~
~~potere~~ commisurare il danno non
sulle cifre, del resto non esattamente
dimostate, del ~~non~~ vero e proprio acquisto
in danno, bensì su quelle del ~~non~~
mancato lucro.

Il mancato lucro si può ~~determinare~~
agevolmente ~~determinare~~ ^{identificare} nella diffe-
renza fra il prezzo di acquisto della
merce e il prezzo di smercio sul
mercato. ~~ma~~ Il prezzo di acquisto
della poleria russa (per maggiore brevità
si considera la merce come costituita
da soli polli) ~~era~~ non è in

contestato dalle parti: esso si aggira, con
le spese tutte di dogana, di dazio comunale, di nolo ferroviario
intorno alle lire dieci per chilo. Il prezzo
di ~~vendita~~ ~~mercato~~ invece, è calcolato dalla
Ditta Guardiani Tacuinari in ~~esempio~~ lire
~~15,52~~ ~~15,52~~ ~~il chilo~~, e a ~~risultato~~ ~~assunto~~
in lire ~~510,61~~ ~~e centesimi sessantasei~~

dalla Rappresentanza Commerciale della N. B. G. S. I. S. I.

~~Il Collegio osserva che~~ Il prezzo ~~di~~ ~~di~~
L. 15,52 viene ricavato dalla Ditta
Guardiani e Tacuinari ~~sulla~~ ~~mercato~~ ~~del~~
~~tempo~~ dai bollettini del mercato ^{risultante}

nel periodo corrispondente a quello nel quale
doveva eseguirsi il contratto, prendendo a
base il prezzo medio dei polli di quarta
qualità, cioè dei polli esteri vivi, e riducen-
doli a peso morto merco un aumento

del 25 % ~~del prezzo~~ ~~del~~ ~~collegio~~
~~osserva a questo proposito che il prezzo~~
della carne di un pollo estero ~~che da~~ ~~da~~
~~non può prendersi a~~ ~~macellato~~

per dir così sul mercato, e ridotto ~~sotto~~
di peso per il ~~col~~ calo naturale da vivo
a morto, non può rappresentare

il prezzo della carne di un pollo estero
morto, macellato in lontani paesi e
trasportato, ~~merce~~ merce raffreddamenti
artificiali, sul mercato di smercio. Una
tal carne deve - se anche non
si vuole considerarla alla stregua delle
comuni carni congelate - subire un
deprezzamento.

Il Collegio, giudicando ~~come un normale~~ ^{interesse}
~~compositore~~ de bono et aequo,
reputa di poter fissare il ~~prezzo~~ ^{prezzo}
~~per~~ al quale potevasi smerciare il pollame
~~refrigerato~~ ^{refrigerato}, in £ 11,50; ~~in~~ reputando
così che la normale remunerazione
del commerciante ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} raggiungerla a
£ 1,50 sopra dieci lire di spese,
~~cioè in~~ ^{pari ad un} utile del 15 per cento.

Poiché dalle polizze di carico prodotte
dalla Rappresentanza Commerciale della R. G. S. S.
si deduce che il peso della partita
di pollame ~~era~~ ~~era~~ era di Kilogrammi
così il mandato

lucro della Società 'Giardini e Tacuinani' deve
calcolarsi in £ e in tale
somma appunto il Collegio determina
il danno che la parte inadempiente deve
risarcire alla ~~pred~~ Società predetta.
Le spese seguono la acconvenienza.

Per questi motivi il Collegio, udite le
parti e i testi indicati dalle parti
stesse, respinge ogni diversa istanza
ed eccezione:

1^o Declara risolto per inadempimento
della Rappresentanza Commerciale della R. P. S. G.
il contratto 9 dicembre 1923 fra essa rappre-
sentanza e la Società 'Giardini e Tacuinani';
2^o Condanna la Rappres. Com. della R. P. S. G. a risarcire il danno alla Società

3^o Condanna e Rapp. Com. della R. P. S. G.
al pagamento del corrispettivo
agli arbitri che si li grida
cumplessiivamente in lire ottomila

4^o Condanna la predetta rappresentanza
al pagamento

lucro
della Ditta Guardiani Tacchini deve calcolarsi
in £ e in tale somma
il collegio determina il danno
da ~~risarcire~~ ^{che} la parte inadempiente
deve risarcire alla Ditta.

Poichè le spese seguitano la soccombenza
il collegio comanda la ~~presente~~
Commerciale della R. P. S. S. a pagare.

a) ~~le spese del~~ il compenso agli arbitri
che si liquida complessivamente in
lire ottomila;

- b)
- c)
- d)

F A T T O

Con contratto 9 dicembre 1927 la Società Guardini e Faccincani acquistò dalla Rappresentanza Commerciale in Italia della U.R.S.S. circa quindicimila polli morti, con la facoltà nel venditore di fornire anche, invece di polli, una certa quantità di anitre, tacchini ed oche.

Il prezzo, ~~adatto~~, ^{convenne} a Genova, si ~~stabilì~~ in L. 8,50 il chilogramma per i polli, in L. 7,50 per le anitre, in L. 7 per i tacchini e in L. 4,10 per le oche. Il pagamento doveva farsi in lire italiane contro documenti d'imbarco all'arrivo e visita della merce sul piroscafo.

Condizione della merce doveva essere questa: "La merce deve essere spiuntata, dissanguata, sbudellata e senza pelle del gozzo"

Verso la fine di febbraio 1928 il piroscafo Risano, sul quale erano state imbarcate le casse contenenti il pollame venduto alla Società Guardini-Faccincani, arrivò nel porto di Genova, e il rappresentante della detta Società si recò subito a bordo, insieme al Sig. Ing. Filipov delegato della Rappresentanza Commerciale dell'U.R.S.S. per l'esame della merce.

Aperta una cassa ed esaminati alcuni polli, questi non si trovarono conformi alle prescrizioni contrattuali, senonchè non essendo possibile a bordo un esame più approfondito, la Ditta Guardini Faccincani consentì che il Sig. Filipov estendesse a terra l'esame ad altre casse e avvertisse tosto la Ditta del risultato.

L'Ing. Filipov, non telegrafò subito alla Ditta, ma conferì con essa soltanto alcuni giorni dopo sostenendo la necessità di un più ampio esame essendo, a suo credere, la merce in gran parte conforme al contratto.

Vi fu intanto uno scambio di lettere fra le parti. Il 1° marzo la Ditta Guardini-Faccincani scriveva alla rappresentanza dell'U.R.S.S.

che la merce, contrariamente alle precise disposizioni contrattuali non era abbattuta e aveva ancora la pelle del gozzo, onde "denunziava il contratto con riserva più ampia ed esplicita di tutti i danni. Il 6 marzo la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. rispondeva infirmando il valore dell'esame fatto, che non poteva essere accertato a causa delle condizioni tecniche.

Questo scambio di conversazioni e di lettere venne troncato per iniziativa della Ditta Guardini-Faccincani, la quale - facendone debita comunicazione all'altra parte - chiese, con ricorso 7 marzo al Presidente del Tribunale di Genova, la nomina di un perito ai sensi dell'art. 71 del Codice di Commercio.

Il Presidente del Tribunale, con decreto dello stesso giorno 7 marzo, autorizzò la chiesta verifica e perizia, nominando a perito il Sig. Vittorio Emanuele Pasqualetti^e, ordinandogli la presentazione della relazione entro venti giorni dalla prestazione del giuramento. Il giorno successivo, il predetto decreto venne notificato alla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. con citazione a comparire davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del giuramento del perito.

Nel giorno indicato, assente la Rappresentanza Commerciale Russa, il perito prestò il giuramento e fissò l'inizio delle sue operazioni peritali e copia del relativo verbale fu notificato alla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

Le operazioni di verifica si svolsero con la presenza di tutte e due le parti contraenti, e nel termine prescritto il perito presentò al Presidente del Tribunale di Genova la sua relazione la quale giunge alle seguenti testuali conclusioni:

1°- La macellazione dei polli in questione è di vecchia data.

2°- La partita di polli di cui si tratta è composta di polli con tutte le interiora, col gozzo e non dissanguati.

In seguito a questo accertamento peritale la Ditta Guardini-Faccincani si rifiutò di ritirare la merce, e chiese il risarcimento del danno alla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

Poiché il contratto 9 dicembre 1927 stabiliva che tutte le controversie sorgenti nell'interpretazione ed esecuzione del contratto dovevano essere risolte in Milano a mezzo di arbitro, le due parti firmarono in data 17 maggio ¹⁹²⁸ il relativo atto di compromesso, che fu registrato a Milano, Ufficio Atti Privati, il successivo 19 maggio.

Con detto atto di compromesso i tre arbitri, nominati in conformità alle norme stabilite nel contratto 9 dicembre 1927, hanno avuto incarico di giudicare de bono et aequo, inappellabilmente e senza formalità di procedura, la controversia insorta e di pronunciare il loro giudizio entro giorni novanta dalla registrazione dell'atto di compromesso.

In detto compromesso la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. ha formulato i tre seguenti quesiti:

1° Se nel contratto di cui è questione fra la Rappresentanza commerciale della U.R.S.S. e la Società Guardini-Faccincani la condizione, secondo la quale i volatili dovevano essere spiumati, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo costituisca una condizione essenziale, tale che la sua mancanza porti senz'altro la rottura del contratto.

2° In subordinata, se la perizia avvenuta a Genova, essendosi limitata all'apertura di poche casse, basti ad assicurare la reale mancanza della condizione di cui sopra per l'intera partita.

3° In ogni caso vaglia il Collegio Arbitrale decidere anche

dei danni e interessi.

A sua volta la Società Guardini-Fascincani ha formulato questo unico quesito:

"Se la convenzione intervenuta fra noi e la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. per la fornitura di quindiecimila capi di polleria morta cif Genova e per consegna della merce apiumata, dissanguata, sbudellata, e senza pelle del gozzo, debba essere risolta per colpa della Rappresentanza Commerciale ~~Russia~~ della U.R.S.S. con la conseguente condanna ai danni interessi e spese; procedendo in tal caso a liquidarli."

D I R I T T O

Duplice è il compito affidato al Collegio Arbitrale: giudicare dell'inadempimento e, nel caso della sua ammissione, giudicare la misura del danno.

Pel primo giudizio, in seguito ad espressa domanda fatta dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S., occorre esaminare questi due punti:

1° Se la condizione contrattuale di consegnare i polli sbudellati dissanguati e senza pelle del gozzo sia essenziale, talchè la sua mancanza importi la rottura del contratto;

2° Se la perizia avvenuta a Genova, essendosi limitata alla apertura di poche casse, basti ad assicurare la inadempimento alle suddette condizioni.

Sul primo punto non vi è dubbio che si debba rispondere affermativamente. In generale non si può in un contratto discriminare le condi-

sioni introdotte dalle parti, nel senso di distinguere quelle essenziali da quelle non essenziali. Il fatto che le parti hanno voluto stabilire determinate condizioni prova che esse sono tutte, per volontà stessa delle parti, egualmente importanti, necessarie, essenziali. Se non lo fossero, le parti, o non le avrebbero introdotte in contratto, o le avrebbero lasciate alle facoltà di una parte.

Nel caso in esame, il fatto non controverso che sul mercato di Milano, dove esercita il proprio commercio la Società Guarnini-Pacciniani, i polli debbono essere, per ^{prescrizione} podestarile, sbudellati e senza pelle del gesso, prova che la condizione introdotta in contratto rappresentava la possibilità di smerciare il pollame, cioè era, per il mercato a cui la merce era destinata, assolutamente necessaria.

Quanto al secondo punto si osserva che la perizia ordinata dal Presidente del Tribunale non può essere invalidata pel fatto che il perito ha aperto un numero piccolo di casse in confronto al grande numero di esse. La perizia venne fatta regolarmente in confronto di un rappresentante della venditrice, e non risulta che il perito sia stato richiesto di aprire altre casse e vi si sia rifiutato. Nel verbale di perizia si legge invece che, interrogata dal perito sulla opportunità o meno di proseguire l'indagine, l'ing. Mario Villi della U.R.S.S. rispondeva che riteneva più che sufficiente il numero dei polli esaminati e non era il caso di continuare oltre".

Al Collegio sono state portate prove testimoniali per affermare che la merce non era tutta mancante delle condizioni contrattuali. Il Sig. ^{Capitano} Guarino della Ditta Santio Monti di Genova e il Sig. Alexis AltSchiller della Soc. Industria Budella ed affini di Milano, che comprano la merce rifiutata, hanno deposto di aver trovato i polli per la massima parte sbudellati e senza pelle del gesso. Ma se ciò può confermare l'ipotesi, formulata dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

che, nella fretta di completare ~~la partita di polli~~ la
compra, siano stati gettati alla rinfusa, nelle casse contenenti
polli nelle condizioni contrattuali, un certo numero imprecisabi-
le di polli non sbudellati, ciò non può assolvere la Rappresentan-
za stessa dall'inadempienza contrattuale. Il contratto stabiliva
che tutti i quindicimila polli morti DOVESSERO ESSERE nelle
condizioni precisate in contratto e non ammetteva affatto alcuna
tolleranza in proposito. Perciò la Guardini e Faccincani aveva di-
ritto di avere tutta la partita nelle condizioni contrattuali e
la Rappresentanza aveva il dovere di consegnargliela per intero
in quelle condizioni. Che se anche fosse stato possibile (cioè
che la venditrice non ha neppure tentato di fare essendo peraltu-
sa che i polli in condizioni diverse erano mescolati e confusi)
di separare i polli sbudellati e senza pelle dal gruppo da quelli
che non lo erano, essa non avrebbe avuto il diritto di costringe-
re l'altra parte ad accettare una parte soltanto della merce con-
trattata.

Per tutto ciò il Collegio a maggioranza ritiene che il contratto
fra la Società Guardini e Faccincani e la Rappresentanza Commercia-
le della U.R.S.S. debba dichiararsi risoluto per inadempienza del-
la venditrice, la quale dovrà quindi risarcire il danno.

In tema di danno il Collegio non può accettare il ragionamento
della Ditta Guardini e Faccincani secondo il quale, poiché la Ditta
ha uno smercio fra gli 80 e i 100 mila polli al mese, la mancata
consegna della polleria russa le avrebbe creata la necessità di
provvedersi con acquisti immediati a prezzo di mercato. Il fabbisog-
no di una grande ditta, sopra un grande mercato, è sempre alquanto
elastico, così come lo prova il largo margine fra le due cifre di

80 mila e di 100 mila indicate dalla stessa Guardini e Faccincani. Sembra quindi al Collegio più equo compensare il danno non sulle cifre, del resto non esattamente dimostrate, del vero e proprio acquisto in danno, bensì su quella del mancato lucro.

Il mancato lucro si può agevolmente identificare nella differenza fra il prezzo di acquisto della merce e il prezzo di smercio sul mercato. Il prezzo di acquisto della polleria russa (per maggiore brevità si considera la merce come costituita da soli polli) non è contestato dalle parti: esso si aggira, con le spese tutte di dogana, di dazio comunale, di nolo ferroviario, intorno alle lire 10 per chilo. Il prezzo di vendita, invece, è calcolato dalla Ditta Guardini-Faccincani in lire 15,52 il chilo e in L. 10,61 dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

Il prezzo di L. 15,52 viene ricavato dalla Ditta Guardini e Faccincani dai bollettini del mercato milanese nel periodo corrispondente a quello nel quale doveva assegnarsi il contratto, prendendo a base il prezzo medio dei polli di quarta qualità, cioè dei polli interi vivi, e riducendolo a peso morto mercè un aumento del 25 % del prezzo. Ma il Collegio osserva a questo proposito che il prezzo della carne di un pollo intero macellato per dir così sul mercato, e quindi ridotto soltanto di peso per il calo naturale da vivo a morto, non può rappresentare il prezzo della carne di un pollo intero morto, macellato in lontani paesi e trasportato, mercè raffreddamenti artificiali, sul mercato di smercio. Una tal carne deve essere anche non si vuole considerarla alla stregua delle comuni carni macellate, ma subire ^{un} notevole deprezzamento.

Il Collegio, giustamente de bono et aequo, reputa il poter fissare il prezzo al quale potevasi smerciare il pollame rifiutato in L. 11,50,

reputando così che la normale remunerazione del commerciante possa
raggiungere a L. 1,50 sopra dieci lire di spese, pari ad un utile
del 15 %.

Poiché dalle polizze di carico prodotte dalla Rappresentanza
Commerciale della U.R.S.S. si deduce che il peso della partita
di polizze era ^{all'atto} di ~~20693~~ ^{20693, "detti" a Kg. 15,518 al netto} ~~.....~~ così il mancato lucro
della Società Guardini e Faccincani deve calcolarsi in ~~23.277,14~~ ^{23.277,14}
e in tale somma appunto il collegio determina il danno che la parte
inadempiente deve risarcire alla Società predetta.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI = Il Collegio, unite le parti e i testi indicati
dalle parti stesse, reietta ogni diversa istanza ed eccezione:

- 1° dichiara risoluto per inadempienza della Rappresentanza Commer-
ciale della U.R.S.S. il contratto 9 dicembre 1927 fra essa Rappre-
sentanza e la Società Guardini-Faccincani;
- 2° condanna la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. a risarci-
re il danno alla Società Guardini-Faccincani, danno che si determina
in ~~23.277~~ ^{23.277,14}
- 3° Condanna la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. al paga-
mento del compenso, agli arbitri che si liquida complessivamente in
lire ottomila
- 4° Condanna la predetta Rappresentanza al pagamento

Collegio arbitrale

Nella vertenza tra la

SOC. GUARDINI & FACCINCANI di Milano, in persona del
signor Cansio Faccincani con l'avv. *Edoardo Muscari*

e

la RAPPRESENTANZA in Italia per il Commercio Estero
della U.R.S.S., in persona del suo consulente signor
Salomone Eliner

DELIBERAZIONI E CONCLUSIONI

per la Soc. Guardini e Faccincani

F A T T O

Con contratto del 9 dicembre 1927 la Società Guardini & Faccincani si rese acquirente della Rappresentanza Commerciale in Italia della U.R.S.S., che vendette, di circa quindicimila polli morti, per consegna cif. Genova e con termine e condizioni d'imbarco entro dicembre 1927-gennaio 1928.

La venditrice si riservò il diritto di fornire, invece di polli, anche una certa quantità di anitre, tacchini ed oche e il prezzo fu convenuto, cif Genova, per kilo in lire italiane 8.50 per i polli, 7.50 per le anitre, 7 per i tacchini e 4.10 per le oche: pagamento contro documenti d'imbarco all'arrivo e vi-

sita della merce sul piroscafo.

Le parti infine convennero questa speciale condizione "la merce deve essere spiunata, dissanguata, sbu-
"dellata e senza pelle del gozzo".

In data 28 gennaio 1928 la Rappresentanza Commerciale in Italia della U.R.S.S. scriveva alla Società Guardini e Faccincani che i polli a lei venduti - col contratto 9 dicembre 1927 - sarebbero stati imbarcati sul piroscafo Risano o Dniapr, in partenza da Odessa alla fine di Gennaio o nei primi di febbraio/. Verso la fine di febbraio il piroscafo Risano arrivò a Genova e il rappresentante della Soc. Guardini e Faccincani, insieme con un delegato della Rappresentanza Commerciale Russa, visitò subito la merce, prima dello scarico. Purtroppo, al primo esame, la merce non risultò conforme al contratto e di ciò il signor Faccincani avvertì subito la Rappresentanza Russa, facendo le più vive rimostreanze e riserve e richiamando la clausola compromissoria stipulata nel contratto; ma con lettera 6 marzo la Rappresentanza Russa cercò di togliere valore all'esame fatto, allegando che la visita fatta non era stata accurata a causa delle condizioni tecniche.

Per sottrarsi ad una discussione con la Rappresentanza Russa, che sarebbe stata difficoltosa e poco con-

clusiva, come per far accertare in modo definitivo e categorico la qualità e lo stato del pollame, la Soc. Guardini e Sacciniani - facendone debita comunicazione alla Rappresentanza Russa - con ricorso del 7 marzo, fece istanza al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Genova, perchè - in vista della difformità della merce arrivata da quella contrattata - disponesse a sensi dell'art. 71 Cod. di Comm. la nomina di un perito allo scopo di accertare la qualità e lo stato della merce.

Il Presidente del Tribunale con decreto del 7 marzo 1928 autorizzò la chiesta verifica e perizia, nominando a perito il signor Vittorio Emanuele Pasqualetti, ordinandogli la presentazione della relazione entro venti giorni dalla prestazione del giuramento.

Il giorno successivo, il sopradetto decreto fu notificato alla Rappresentanza Commerciale Russa, con citazione a comparire davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del giuramento del perito.

Nel giorno indicato, assente la Rappresentanza Russa, il perito prestò il giuramento, e fissò l'inizio delle sue operazioni peritali, e copia del ~~summa~~ relativo verbale fu notificato alla Rappresentanza Russa.

Le operazioni di verifica si svolsero con la presenza di tutte e due le parti contraenti e nel termine

prescrittogli il perito presentò al Presidente del Tribunale di Genova la sua relazione, la quale si chiude con il seguente giudizio:

1) La macellazione dei polli in questione è di vecchia data.

2) La partita di polli di cui si tratta è composta di polli con tutte le interiori col gozzo e non dissanguati.

Poichè tale perizia confermava in pieno il risultato della visita della merce fatta sul piroscafo, giudicandola non conforme alle condizioni stabilite nel contratto, la Soc. Guardini e Paccinotti si rifiutò di ritirarla e chiese il risarcimento del danno per l'inadempienza della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

Ma poichè le parti non si trovarono d'accordo nella soluzione della vertenza, decisero di rimetterla al giudizio del collegio arbitrale, come previsto nel contratto, ed infatti in data 17 maggio 1928 firmarono il relativo atto di compromesso, che fu registrato a Milano Ufficio atti privati il successivo 19 maggio.

I quesiti formulati dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. sono i seguenti:

1) Se nel contratto di cui è questione tra la Rappre-

sentanza Commerciale della U.R.S.S. e la Società Guardini e Faccincani la condizione secondo la quale i volatili dovevano essere spiumati, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo costituisca una condizione essenziale, tale che la sua mancanza importi senz'altro la rottura del contratto.

2) IN SUBORDINATA: se la perizia avvenuta a Genova, essendosi limitata alla apertura di poche casse basti ad assicurare la reale mancanza della condizione di cui sopra per l'intera partita.

3) In ogni caso voglia il Collegio Arbitrale decidere anche sui danni ed interessi.

Il quesito formulato dalla Soc. Guardini e Faccincani è il seguente:

Se la convenzione intervenuta tra noi e la Rappresentanza Commerciale dell'Unione R.S.S. per la fornitura di 15/mila capi di polleria morta cif Genova e per consegna della merce spiumata, dissanguata, sbudellata e senza pelle del gozzo debba essere risolta per colpa ed in danno della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. con la conseguenza condannarla ai danni, interessi e spese, procedendo in tal caso a liquidarli.

E' in queste condizioni che la vertenza si presenta all'on. Collegio arbitrale.

D I R I T T O

La vertenza non presenta quasi alcuna di
quanto alla inadempienza della Rappresen
tanza della U.R.S.S.

tribunale C. e P. di Genova fu esplicito e definitivo
nell'affermazione che la merce esaminata non era con-
forme al contratto;

Poichè la inadempimento della Rappresentanza della
U.R.S.S. circa il contratto di fornitura polli stipu-
lato con la Soc. Gordini e Faccincani è piena e in-
contestabile;

Poichè « di fronte a tale fatto » appare inutile e
superflua ogni discussione per valutare se la "spe-
ciale condizione" proposta dal contratto sia essen-
ziale e se la sua inadempimento porti la rottura del
contratto, bastando, fra l'altro, rilevare che la dif-
finità della merce dalla pattuita, ne rendeva impos-
sibile lo smercio sul mercato di Milano, ostacolando le
disposizioni municipali, ^{bestiande} e l'osservazione del perito
che « in quella condizione » i polli solo dopo 24
ore dalla scongelazione presentavano le precise ca-
ratteristiche di avanzata putrefazione;

Poichè « infine » a norma dell'art. 1124, il contrat-
to obbliga non solo "a quanto è nei medesimi espres-
so" ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'a-
bitudine l'uso e la legge ne derivano, sì che non appa-
re neppure possibile la discussione sulla precisa e
piena inadempimento della Rappresentanza Russa, l'on.
Collo gio dovrà dichiarare risoluto il contratto, di

cui trattasi, per colpa ed in danno della inadempiente e condannarla ai danni, interessi e spese.

Circa la pronunzia sulla liquidazione dei danni - che le due parti hanno concordemente chiesto, è agevole la precisazione.

Poichè la merce arrivò a Genova alla fine di febbraio e, se conforme al contratto - sarebbe arrivata sul mercato di Milano nella prima decade di marzo 1928, i prezzi che noi dobbiamo tener presenti sono quelli fatti in tal periodo, sulla piazza di Milano, sede dell'azienda compratrice Guardini e Paccincani, nettati in rapporto con quelli da essa pattuiti con la Rappresentanza Russa - in base al contratto 9 Dicembre 1928;

Poichè la media dei prezzi - nella prima decade di marzo - fu di L. 10.85 per Kg., - come risulta dai bollettini ufficiali del mercato uova e pollame - e calcolando un calo da peso vivo a peso morto del 25% si ottiene che un chilo di pollame morto, comperato a L. 10.85 al Kg. peso vivo, viene a costare macellato L. 14.50 al Kg.;

Poichè a tal prezzo di L. 14.50 bisogna aggiungere le spese di ingrasso di giorni otto ^{che} per Kg. 0.600 di grano a L. 1.20 al Kg., ammontano a L. 0.72 al Kg. - le spese di spiumatura a L. 0.37 al Kg.; ciò che fa ri-

sultare il costo di 1 Kg di polleria morta di L. 15.59;
Poichè la merce acquistata dalla Rappresentanza Russa e
doveva costare L. 8.50 all'Genova, e a tal costo de-
vesi aggiungere:

1) 15 lire di dogana per quintale pari a L. 0.57 per
Kg.; 2) il nolo ferroviario Genova di Milano di
L. 0.20 per Kg.; 3) il dazio comunale di L. 1.10 per
capo; pari a L. 0.80 per Kg. e si ottiene che il co-
sto presuntivo della merce russa - salvo non apprez-
zabili varianti - sarebbe stato di L. 10.07 al Kg.
con una differenza in meno sul costo del mercato di
Milano di L. 5.52;

Poichè i chili comperati dovevano essere secondo il
contratto e secondo distinta merce arrivata a Genova
circa 21/mila, il danno per questo solo - risentito
dalla Soc. Guardini e Paccincani - è dato dalla multi-
plicazione di L. 5.52 X 21.000: cioè di L. 115.920.
A questa cifra vanno aggiunte tutte le spese soppor-
tate per la perizia eseguita a Genova, che saranno
specificate con la presentazione dei documenti e natu-
ralmente le spese del presente giudizio arbitrale -
salvo ogni altra maggior richiesta.

E per iò si

CONCLUDE

Piaccia all'on. Collegio arbitrale, ogni diversa e

contraria istanza, deduzione ed eccezione rejeta,
e con salvezza di ogni altra azione e conclusione

GIUDICARE:

1) Dichiarare risoluto per fatto e colpa della
Rappresentanza Commerciale in Italia della Unione
R.S.S. il contratto stipulato il 9 dicembre 1928,
con la Società Guardini e Paccinani.

2) Condannare la Rappresentanza medesima al risar-
cimento dei danni, interessi e spese a favore della
Soc. Guardini e Paccinani che « per ora » si richie-
dono e specificano nella somma di lire 115.020, ol-
tre tutte le spese sopportate per la perizia eseguita
a Genova, salvo ogni altra maggiore richiesta.

3) Condannare la Rappresentanza Commerciale in Ita-
lia dell'Unione R.S.S. alle spese tutte del presente
giudizio.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Collegio arbitrale

Nella vertenza tra la

Soc. GUARDINI & FACCINCANI di Milano, in persona del
signor Canzio Faccincani *con l'avv. Edoardo Muscarì*

e

la RAPPRESENTANZA in Italia per il Commercio Estero
della U.R.S.S., in persona del suo consulente signor
Salomone Kliner

DEDUZIONI E CONCLUSIONI

per la Soc. Guardini e Faccincani

F A T T O

Con contratto del 3 dicembre 1927 la società Guardini & Faccincani si fece acquirente della Rappresentanza Commerciale in Italia della U.R.S.S., che vendette, di circa quindicimila polli morti, per consegna cif. Genova e con termini e condizioni d'imbarco entro dicembre 1927-gennaio 1928.

La venditrice si riservò il diritto di fornire, invece di polli, anche una certa quantità di anitre, tacchini ed oche e il prezzo fu convenuto, cif. Genova, per kilo in lire italiane 8.50 per i polli, 7.50 per le anitre, 7 per i tacchini e 4.10 per le oche: pagamento contro documenti d'imbarco all'arrivo e vi-

sita della merce sul piroscafo.

Le parti infine convennero questa speciale condizione "la merce deve essere spiuntata, dissanguata, sbuccata e senza pelle del gozzo".

In data 28 gennaio 1928 la Rappresentanza Commerciale in Italia della U.R.S.S. scriveva alla Società Guardini e Faccincani che i polli a lei venduti - col contratto 9 dicembre 1927 - sarebbero stati imbarcati sul piroscafo Risano o Dniepr, in partenza da Odessa alla fine di Gennaio o nei primi di febbraio. Verso la fine di febbraio il piroscafo Risano arrivò a Genova e il rappresentante della Soc. Guardini e Faccincani, insieme con un delegato della Rappresentanza Commerciale Russa, visitò subito la merce, prima dello scarico. Purtroppo, al primo esame, la merce non risultò conforme al contratto e di ciò il signor Faccincani avvertì subito la Rappresentanza Russa, facendo le più vive rimostre e riserve e richiamando la clausola compromissoria stipulata nel contratto; ma con lettera 6 marzo la Rappresentanza Russa cercò di togliere valore all'esame fatto, allegando che la visita fatta non era stata accurata a causa delle condizioni tecniche.

Per sottrarsi ad una discussione con la Rappresentanza Russa, che sarebbe stata difficoltosa e poco con-

clusiva, come per far accertare in modo definitivo e categorico la qualità e lo stato del pollame, la Soc. Guardini e Pucciniani - facendone debita comunicazione alla Rappresentanza Russa - con ricorso del 7 marzo, fece istanza al Presidente del Tribunale Civile e Penale di Genova, perchè - in vista della difformità della merce arrivata da quella contrattata - disponesse a sensi dell'art. 71 Cod. di Comm. la nomina di un perito allo scopo di accertare la qualità e lo stato della merce.

Il Presidente del Tribunale con decreto del 7 marzo 1928 autorizzò la chiesta verifica e perizia, nominando a perito il signor Vittorio Emanuele Pasqualetti, ordinandogli la presentazione della relazione entro venti giorni dalla prestazione del giuramento.

Il giorno successivo, il sopradetto decreto fu notificato alla Rappresentanza Commerciale Russa, con citazione a comparire davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del giuramento del perito.

Nel giorno indicato, assente la Rappresentanza Russa, il perito prestò il giuramento, e fissò l'inizio delle sue operazioni peritali, e copia del ~~giuramento~~ relativo verbale fu notificato alla Rappresentanza Russa.

Le operazioni di verifica si svolsero con la presenza di tutte e due le parti contraenti e nel termine

prescrittogli il perito presentò al Presidente del Tribunale di Genova la sua relazione, la quale si chiude con il seguente giudizio:

1) La macellazione dei polli in questione è di vecchia data.

2) La partita di polli di cui si tratta è composta di polli con tutte le interiora col gozzo e non dissanguati.

Poichè tale perizia confermava in pieno il risultato della visita della merce fatta sul piroscalo, giudicandola non conforme alle condizioni stabilite nel contratto, la Soc. Guardini e Paccincani si rifiutò di ritirarla e chiese il risarcimento del danno per l'inadempienza della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

Ma poichè le parti non si trovarono d'accordo nella soluzione della vertenza, decisero di rimetterla al giudizio del collegio arbitrale, come previsto nel contratto, ed infatti in data 17 maggio 1928 firmarono il relativo atto di compromesso, che fu registrato a Milano Ufficio atti privati il successivo 19 maggio.

I quesiti formulati dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. sono i seguenti:

1) Se nel contratto di cui è questione tra la Rappre-

sentanza Commerciale della U.R.S.S. e la Società Guardini e Paccinani la condizione secondo la quale i volatili dovevano essere spiunati, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo costituisce una condizione essenziale, tale che la sua mancanza importi senz'altro la rottura del contratto.

- 2) IN SUBORDINATA: se la perizia avvenuta a Genova, essendosi limitata alla apertura di poche casse basti ad assicurare la reale mancanza della condizione di cui sopra per l'intera partita.
- 3) In ogni caso voglia il Collegio arbitrale decidere anche sui danni ed interessi.

Il quesito formulato dalla Soc. Guardini e Paccinani è il seguente:

Se la convenzione intervenuta tra noi e la Rappresentanza Commerciale dell'Unione R.S.S. per la fornitura di 15/mila capi di polleria morta cif Genova e per consegna della merce spiunata, dissanguata, sbudellata e senza pelle del gozzo debba essere risolta per colpa ed in danno della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. con la conseguenza ~~condanna~~ ai danni, interessi e spese, procedendo in tal caso a liquidarli.

E' in queste condizioni che la vertenza si presenta all'on. Collegio arbitrale.

D I R I T T O

La vertenza non presenta quasi alcuna difficoltà
quanto alla inadempienza della Rappresentanza Commer-
ciale della U.R.S.S.

Poichè il contratto di fornitura di 15/mila polli morti contiene « quale espressa e speciale condizione » quella che i volatili dovevano essere spiumati, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo, con condizione, che stipulata e accettata dalle parti, doveva trovare stretta e piena applicazione; ~~xxxxxx~~
~~xxxxxx~~
~~xxxxxx~~

Poichè la merce tutta fu sottoposta a verifica e perizia a norma dell'art. 71 Cod. Commerciale, e l'adempimento cui assiste anche il rappresentante della Rappresentanza Commerciale Russa, si svolse con tutta regolarità e con perfetta garanzia dell'interesse delle due parti, tanto che lo stesso delegato della rappresentanza russa dichiarò al perito, che gli chiedeva se desiderasse, dopo aver esaminato otto casse, continuare nell'esame, di ritenere più che sufficiente il numero dei polli esaminati e non essere il caso di continuare oltre.

Poichè il giudizio del perito = quale risulta dalla relazione presentata al signor Presidente del R. Tri-

banale C. e P. di Genova fu esplicito e definitivo nell'affermazione che la merce esaminata non era conforme al contratto;

Poichè la inadempienza della Rappresentanza della U.R.S.S. circa il contratto di fornitura polli stipulato con la Soc. Guardini e Paccinani è piena e incontestabile;

Poichè - di fronte a tale fatto - appare inutile e superflua ogni discussione per valutare se la "speciale condizione" proposta dal contratto sia essenziale e se la sua inadempienza porti la rottura del contratto, bastando, fra l'altro, rilevare che la difformità della merce dalla pattuita, ne rendeva impossibile lo smercio sul mercato di Milano, ostandovi le disposizioni municipali, e l'osservazione del perito che - in quella condizione - i polli solo dopo 24 ore dalla scongelazione presentavano le precise caratteristiche di avanzata putrefazione;

Poichè - infine - a norma dell'art. 1124, i contratti obbligano non solo "a quanto è nei medesimi espresso" ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità l'uno e la legge ne derivano, sì che non appare nepper possibile la discussione sulla precisa e piena inadempienza della Rappresentanza Russa, l'on. Collegato dovrà dichiarare risoluto il contratto di

cui trattasi, per colpa ed in danno della inadempiente e condannarla ai danni, interessi e spese.

Circa la pronunzia sulla liquidazione dei danni - che le due parti hanno concordemente chiesto, è agevole la precisazione.

Poichè la merce arrivò a Genova alla fine di febbraio e, se conforme al contratto - sarebbe arrivata sul mercato di Milano nella prima decade di marzo 1928, i prezzi che noi dobbiamo tener presenti sono quelli fatti in tal periodo, sulla piazza di Milano, sede dell'azienda compratrice Guardini e Paccincani, netti in rapporto con quelli da essa pattuiti con la Rappresentanza Russa - in base al contratto 9 Dicembre 1928;

Poichè la media dei prezzi - nella prima decade di marzo - fu di L. 10.85 per Kg., - come risulta dai bollettini ufficiali del mercato uova e pollame - e calcolando un calo da peso vivo a peso morto del 25% si ottiene che un chilo di pollame morto, comparato a L. 10.85 al Kg. peso vivo, viene a costare macellato L. 14.50 al Kg.;

Poichè a tal prezzo di L. 14.50 bisogna aggiungere le spese di ingrasso di giorni otto ⁴⁶ per Kg. 0.600 di grano a L. 1.20 al Kg., ammontano a L. 0.72 al Kg. - le spese di spiumatura a L. 0.37 al Kg.; ciò che fa ri-

sultare il costo di 1 Kg di polleria morta di L.15.59;

Poichè la merce acquistata dalla Rappresentanza Russa è doveva costare L. 8.50 cif Genova, e a tal costo dove si aggiungere:

1) 15 lire di dogana per quintale pari a L. 0.57 per Kg.; 2) il nolo ferroviario Genova di Milano di L. 0.20 per Kg.; 3) il dazio comunale di L. 1.10 per capo; pari a L. 0.30 per Kg. e si ottiene che il costo presuntivo della merce russa - salvo non apprezzabili varianti - sarebbe stato di L. 10.07 al Kg. con una differenza in meno sul costo del mercato di Milano di L. 5.52;

Poichè i chili comperati dovevano essere secondo il contratto e secondo distinta merce arrivata a Genova circa 21/mila, il danno per questo solo - risentito dalla Soc. Guardini e Paccincani - è dato dalla moltiplicazione di L. 5.52 X 21.000: cioè di L. 115.920. A questa cifra vanno aggiunte tutte le spese sopportate per la perizia eseguita a Genova, che saranno specificate con la presentazione dei documenti e naturalmente le spese del presente giudizio arbitrale - salvo ogni altra maggior richiesta.

E per ciò si

CONCLUDE

Piaceva all'on. Collegio arbitrale, ogni diversa e

contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
e con salvezza di ogni altra azione e conclusione

GIUDICARE:

1) Dichiarare risoluto per fatto e colpa della
Rappresentanza Commerciale in Italia della Unione
R.S.S. il contratto stipulato il 9 dicembre 1928,
con la Società Guardini e Paccincani.

2) Condannare la Rappresentanza medesima al risar-
cimento dei danni, interessi e spese a favore della
Soc. Guardini e Paccincani che « per ora » si richie-
dono e specificano nella somma di lire 115.020, ol-
tre tutte le spese sopportate per la perizia eseguita
a Genova, salvo ogni altra maggiore richiesta.

3) Condannare la Rappresentanza Commerciale in Ita-
lia dell'Unione R.S.S. alle spese tutte del presente
giudizio.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Avv. Prof. ANTONIO GRAZIADEI

VIA CARDUCCI N. 18 B, *an. De Cogni 7*
MILANO

Telefono 81-854

to per questo ,e perchè riterrei utilissimo alla causa dell'equità che tu fossi il nostro Presidente,ti prego di mandarmi un chiarimento riservato,di cui mi possa eventualmente servire nel caso di qualche domanda da parte dei miei ~~amici~~ amici,i quali,nella loro condizione di stanieri,non possono valutare come noi gli uomini del nostro paese. Sono d'altronde ben certo che tu comprenderai come io non avrei potuto scrivere la presente se non ad un amico che stimo come te.

Sousami la seccatura ;ricevè i saluti miei e della Maria anche per la Sofia,ed accogli una grata ed affettuosa stretta di mano dal

sempre tuo
Tommaso

On. Collegio Arbitrale

Nella vertenza tra

la SOC. GUARDINI & PACCINCANI = rappresentata dal sig.

Canzio Paccincani = con l'avvocato Edoardo Muscari

e

la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE U.R.S.S. in Italia =

in persona del suo consulente signor Salomone Eliner.

MEMORIA

nell'interesse della Soc. Guardini e Paccincani

I fatti che hanno dato origine alla presente vertenza non sono oggetto di discussione.

1) E' pacifico che il contratto Soc. Guardini e Paccincani = Rappresentanza Comm.U.R.S.S per la fornitura di 15/mila capi di pollame morto era subordinato alla condizione che i polli "fossero spiumati, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo.

2) E' pacifico che la merce = se conforme al contratto = sarebbe arrivata sul mercato di Milano, nei primi giorni di Marzo 1928.

3) E' pacifico che la merce giunta sul Piroscago "Risako" e destinata alla Soc. Guardini e Paccincani, in esecuzione del contratto 9 dicembre 1927 non corrispondeva ai patti convenuti.

Che questi siano i presupposti della vertenza e che corrispondano alla verità, risulta non solo dai documenti che esibiamo, ma dagli stessi quesiti proposti agli arbitri della Rappresentanza della U.R.S.S.

La Rappresentanza della U.R.S.S. = infatti = non chiede l'assoluzione dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempienza spiegata dalla ditta Gardini e Paccincani; non assume di aver dato fedele e perfetta esecuzione alla convenzione, per ottenerne il riconoscimento che la esoneri dal risarcimento del danno: ma chiede che il Collegio arbitrale stabilisca se la condizione che i polli dovevano essere "spiunti, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo" sia una condizione essenziale; se la "perizia eseguita a Genova in base al decreto del Presidente del Tribunale dal signor Pasqualetti sia attendibile; e in ogni caso la pronuncia sui danni. Con ciò dimostra di aver abbandonata la questione sulla esecuzione del contratto, perchè ammette la inadempienza, e quindi il danno, ^e limita la sua battaglia alla misura del risarcimento.

E' in dipendenza di questa posizione di parziale difesa che le deduzioni avversarie mancano di conclusioni specifiche e contengono il semplice desiderio che l'on. Collegio accolga le tesi prospettate dalla

Rappresentanza della U.R.S.S. con tutte le conseguenze.

Poichè gli elementi del contratto e della inadempienza non sono dunque contestati, il nostro lavoro può essere *avversario, o brevi rilievi circa la misura del risarcimento* limitato a poche osservazioni sulle deduzioni del dah no dovuto alla Società Gardini e Faccincani.

I

La Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. = che nella formulazione dei quesiti = aveva abbandonato il terreno della maggior lotta: quella della esecuzione del contratto = in sede di difesa ha fatto un altro passo indietro: ha abbandonato il 1° quesito: se cioè la condizione che i polli dovevano essere spiumati; dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo, fosse una condizione essenziale.

La discussione e l'opera del Collegio non possono che trar giovamento dall'abbandono di tale arma, del resto inutile ed inoffensiva.

Da un punto di vista strettamente giuridico, nei contratti non vi sono patti essenziali e patti non essenziali; cioè pattuizioni che debbono essere eseguite e pattuizioni che possono anche non essere eseguite:

perchè il contenuto di ogni contratto non può essere considerato che nella sua obbiettività; sfuggendo ad ogni indagine e naturalmente ad ogni apprezzamento e decisione = i motivi della convenzione o il

particolare valore che ad una pattuizione più che ad un'altra le parti rispettivamente hanno attribuito. Il primo quesito proposto dalla Rappresentanza della U.R.S.S. ha origine indubbiamente da una confusione, che - non esitiamo a dirlo - poteva essere facilmente evitata: la confusione fra gli elementi costitutivi del contratto e i patti con cui esso è voluto e regolato: ma nel nostro caso poichè tutti i requisiti richiesti dalla legge per la costituzione di un negozio giuridico bilaterale esistono, non è possibile alcun esame circa i patti che le parti ritengono di includervi e sui quali come fa a pieno e reciproco l'incontro delle volontà per ~~l'assunzione~~ l'assunzione delle rispettive obbligazioni, piena ed assoluta doveva esserne la esecuzione.

Eliminata così la pretesa questione di diritto o pregiudiziale resta inconfutabilmente precisato il punto di riferimento della vertenza: la condizione cioè che i polli venduti dalla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. alla Società Guardini e Paccinani dovevano essere spiumati, dissanguati, sbudellati e senza pelle del gozzo.

II

In atti v'è la prova che tale condizione non è stata rispettata ed eseguita dalla Rappresentanza della

U.R.S.S.

La prova è data dalla perizia Pasqualetti.

Ma contro la perizia la difesa della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. ha appuntato tutte le sue batterie.

Lamenta infatti la Rappresentanza lo scarso numero degli esemplari di merce osservato e delle casse aperte; lamenta le opinioni personali del perito in materia di aritmetica; si duole che le budella siano state qualificate interiora; che il gozzo sia stato confuso con la pelle del gozzo; rileva che la merce rifiutata dalla Guardini e Paccincani ha trovato altro compratore sulla piazza di Milano ed esaurisce il suo sforzo rimproverando alla ditta Paccincani di non aver... aiutato la venditrice per diminuirle il pregiudizio della inadempienza.

La logica di una seria difesa - se fondata su elementi concreti - non avrebbe certo condotto a conseguenze di puro carattere sentimentale: ma la difesa della Rappresentanza non ha una logica perchè manca di base, di argomenti, nè ha colpe da rimproverare gli avversari.

La perizia non merita il ~~disegno~~ giallo con cui la Rappresentanza l'ha trattata.

a) La perizia per la verifica della qualità e dello

stato della merce è stata regolarmente disposta dal Presidente del Tribunale di Genova, a norma dell'art. 71 Cod. di Comm.

b) Le operazioni ~~portuali~~ si sono svolte con la piena garanzia delle parti interessate.

Vi ha assistito la Società Guardini e Faccincani:
vi ha assistito la Rappresentanza della U.R.S.S.

Nessuna osservazione, nessuna protesta durante le operazioni del perito da parte della Soc. Guardini e Faccincani o della Rappresentanza della U.R.S.S.
Le parti hanno presenziato all'apertura delle casse al prelievo ed all'esame dei polli.

c) Dopo l'apertura di otto casse il delegato della Rappresentanza, su analoga richiesta del perito, ha dichiarato che "riteneva più che sufficiente il numero dei polli esaminati e non era il caso di continuare oltre."

In sede di accertamento di responsabilità ecco la Rappresentanza cambiar parere e ritenere scarso il numero dei polli esaminati ed insufficiente il numero delle casse aperte.

Il rilievo ^{non} ha fondamento nè può trovare accoglimento perchè non è lecito alla Rappresentanza della U.R.S.S. avere un contegno ed un'opinione in sede di perizia e un contegno ed una opinione diametralmente opposta.

in sede di lite - e perchè non al perito va attribuita la opinione della sufficienza dell'esame dopo la apertura di 6 casse, ma esclusivamente al signor Fili, delegato della Rappresentanza, e delegato assai energico, per quello che si dirà in seguito.

d) Gli errori o le manchevolezze del perito nell'esame della merce e nella compilazione della relazione sono insussistenti - Non solo il perito ha fatto la descrizione obbiettiva ed esatta dei polli presi in esame e tutti - quale più quale meno - furono riscontrati non conformi alle condizioni del contratto; ma sempre che si voglia leggere e comprendere con serenità la relazione - tutti i polli furono trovati "spiumati, non dissanguati, col gozzo e con tutte le interiora intatte: più una specie di tappo di carta biancastra dalla parte del gozzo ed altro identico tappo di carta nella parte posteriore. Questi tappi - aggiunge il perito - presumo siano stati messi per impedire la fuoriuscita del sangue e degli escrementi." Uno solo dei polli esaminati fu trovato con una minima parte d'interiora asportate.

Dunque tutta la merce era difforme al contratto: col sangue, col gozzo e con le interiora: e per di più con un tappo per "impedire proprio la fuoriuscita del sangue e degli escrementi, che non avrebbero mai do-

vuto esserci.

e) Ma il perito non si è fermato a questa osservazione superficiale della merce fatta in stato di congelazione.

Ha voluto esaminarla anche dopo la scongelazione: con questo risultato che non solo era più evidente la esistenza del gozzo, del sangue, delle interiora, con al completo gli escrementi, ma i polli presentavano all'olfatto le precise caratteristiche di avanzata putrefazione.

In base ad un giudizio così severo, cui fa contrasto la spensierata giovialità avversaria, sarebbe lecito chiedersi se la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S., e prima della fornitura e dopo la perizia si sia resa conto che i polli... erano destinati all'alimentazione!!!!

f) Protesta però la Rappresentanza perchè il perito avrebbe confuso le interiora con le budella, quando « per contratto » la merce doveva essere senza le budella e non senza le interiora - e si insegna che anche il cuore, i polmoni ed il fegato sono interiora. Che il perito avrebbe fatto meglio ad essere linguisticamente più preciso, possiamo anche concedere: ma non possiamo affatto concedere che la imprecisione significhi una diversa constatazione della realtà.

Il perito infatti scrive che "dopo la scongelazione" è risultato più evidente la esistenza del gozzo, del sangue, delle interiora con al completo gli escrementi e basta l'aggiunta "con al completo gli escrementi" per escludere che la parola "interiora" si riferisca al cuore, ai polmoni ed al fegato. A meno che parte avversa non abbia scoperto un processo nuovo di digestione dei polli.

g) La perizia non merita quindi alcuna censura.

Il giudizio del perito resta inattaccabile: cioè la partita dei polli di cui si tratta era composta di polli con tutte le interiora = ricordarsi dei due "tappi" - col gozzo e non dissanguati."

La inadempienza commerciale della U.R.S.S. non potrebbe essere più completa, certa e incontestabile.

h) Ma come contorno e cornice del quadro non può essere trascurato un rilievo circa la condotta della Rappresentanza della U.R.S.S. durante lo svolgimento delle operazioni peritali.

Dopo il primo esame dei polli il perito credette opportuno ripetere la verifica dopo lo scongelamento e ordinò al magazziniere del frigorifero di custodire i polli esaminati in luogo sicuro e fuori della cella frigorifera per la visita nel giorno successivo.

Il perito infatti ⁱⁿ ~~restati~~ il giorno dopo a rivisita-

re i polli^{ma} ebbe la sorpresa: di sentirsi dire dal magazziniere che il signor Fili, durante l'assenza del perito, aveva preteso di rivedere da solo i polli e aveva ordinato di rimmetterli nella cella frigorifera e non lasciarli più osservare ad alcuno.

Lungi da noi il pensiero che il signor Fili avesse cercato di interrompere o confondere maliziosamente lo svolgimento delle operazioni peritali: ma non crediamo di sbagliare pensando che il signor Fili, comportandosi così, volesse evitare le conseguenze di un esame a merce scongelata, perchè esso avrebbe dimostrato - come dimostrò - la pessima qualità e conservazione dei polli e lo stato di avanzata decomposizione, dopo solo 24 ore dallo scongelamento.

Potremmo deplorare il contegno indubbiamente scorretto del signor Fili; come potremmo fermarci a considerare i sistemi del commercio russo d'esportazione: preferiamo invece richiamare soltanto l'attenzione dell'on. Collegio sull'impossibilità assoluta della Guardini e Pacciniani ad utilizzare della merce, che prima d'arrivare a Milano, sarebbe stata putrefatta!

III

I tre ultimi argomenti che la difesa della Rappresentanza della U.R.S.S. ha creduto di esibire non sono più brillanti di quelli ponderati contro la perizia.

Eccoli: a) la merce che la Soc. Guardini e Paccincani ha rifiutato è stata ^{acquistata} dalla Soc. An. Budella ed affini di Milano; b) la Soc. Guardini e Paccincani, se avesse voluto, avrebbe potuto facilmente risolvere la situazione, asportando le interiora ai polli; c) l'impossibilità di collocare la merce con le interiora sul mercato di Milano derivava da una "più o meno" felice ordinanza municipale, non da una legge o da un regolamento.

Rispondiamo:

A) Che la Soc. An. Budella ed affini di Milano abbia comprato la merce rifiutata dalla Soc. Guardini e Paccincani non è cosa che ci riguarda.

Ogni commerciante fa gli affari che crede.

Ciò che interessa che la Soc. Guardini e Paccincani aveva il diritto di rifiutare la merce che non era conforme al contratto; che la Soc. An. Budella ed affini ha comprato la merce rifiutata dalla Soc. Guardini e Paccincani per farne "grasso" e non per destinarla all'alimentazione; che l'essere stata compratrice di tal merce, proprio la Soc. An. Budella stabilisce definitivamente - se ve ne fosse ancora bisogno - che i polli russi avevano intatte le budella!!

B) Che il signor De Lapalisse insegni che è facile trasformare un pollo colle interiora in un pollo senza interiora - bastando asportargliela, ri onosciamo

anche noi: ma è questo un motivo serio per contestare la inadempienza, quando proprio l'asportazione delle interiora, contrattualmente messa a carico della venditrice, non era stata effettuata?

La Società Guardini e Paccincani aveva ordinato merce sbudellata; ed aveva il diritto di riceverla alle condizioni del suo acquisto.

Se il contratto è stato violato, chi ne ha la colpa ne paga le conseguenze.

C) L'impossibilità poi di collocare la merce con le interiora o senza sul mercato di Milano, non è argomento capace di effetto o di vantaggio per la Rappresentanza della U.R.S.S.

La Soc. Guardini e Paccincani, nel fare i proprii contratti, ha il diritto di includervi tutte le condizioni e pattuizioni che crede necessarie od utili, anche se la mancanza di quelle condizioni non renda - in ipotesi - impossibile la vendita della merce ed il contratto è perfetto e fuori d'ogni discussione, se l'altra parte lo accetta e ne assume l'obbligazione. Senonchè nel nostro caso, non solo il contratto era chiaro ed esplicito, ma v'era un'ordinanza del podestà di Milano del 19 aprile 1927 che prescriveva che i polli "dovevano venderli privati del gozzo e senza intestini.

Orbene l'ordinanza del podestà, che anche oggi è in vigore, non è nè una legge, nè un regolamento; ~~sic~~ ma è una disposizione di carattere obbligatorio, alla quale i commercianti ed i cittadini non possono venir meno.

Suggerito o non = allorchè fu emanata = da una necesità occasionale, quell'ordinanza doveva essere rispettata, e la Società Guardini e Paccincani, che ha la sede del suo commercio in Milano, non aveva alcuna ragione e volontà di violarla, anche se la trasgressione poteva riuscir comoda alla Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S.

IV

Stabilita = sotto il punto di vista di fatto e di diritto = la inadempienza della Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. aggiungeremo poche osservazioni sulla misura del risarcimento del danno, che la Soc. Guardini e Paccincani ha il diritto di vedersi riconosciuto.

Elementi di fatto per la decisione sul danno sono

1) l'epoca in cui la merce = se fornita in conformità del contratto = sarebbe arrivata sul mercato di Milano = 2) i prezzi di quel periodo della merce estera di media qualità = 3) il fabbisogno e lo smercio mensile di polli della Soc. GUARDINI e PACCINCANI.

L'epoca è la prima decade di marzo.

Il prezzo medio della merce estera di qualità media
è di L. 10.85.

Il fabbisogno e lo smercio mensile della Soc. Guardini
e Faccincani: da 80/mila a 100/mila polli.

Non ripetiamo qui il calcolo già fatto nella prima
memoria per stabilire in base al prezzo di lire 10.85
il costo di un chilogrammo di polleria morta, in con=
fronto del prezzo di L. 8.50 fissato con la Rappresen=
tanza Commerciale della U.R.S.S.: perchè ci riferiamo
integralmente a quella già esposto; ma precisiamo che
il prezzo medio, in base al quale il calcolo è stato
fatto, risulta dai bollettini ufficiali del mercato
nova e pollame di Milano e da alcune fatture di altra
merce acquistata dalla Soc. Guardini e Faccincani in
quel periodo di tempo.

Tenendo conto che la Soc. Guardini ha uno smercio da
80 a 100/mila polli al mese, come risulta dall'atto
notorio che viene esibito, si può comprendere come la
mancata consegna di 15/mila polli cioè di 21/mila
Kg. di pollame abbia messo la Soc. Guardini in una si=
tuazione critica e le abbia creata la necessità di
provvedersi con acquisti immediati a prezzo di mercato.
Circa poi la realtà dei prezzi risultanti dalle fat=
ture esibite, basterà rilevare che esse portano il

timbro del Credito Italiano: cioè indicano che i pagamenti delle somme ivi esposte sono stati fatti pel suo tramite, dietro consegna dei documenti.

Non crediamo di dover aggiungere altro.

Riteniamo di aver fornito al Collegio tutti gli elementi per la risoluzione della vertenza e di aver documentato l'entità del danno, in una forma che non ha bisogno di ulteriore integrazione di prove testimoniali. In ogni caso il Collegio potrebbe sentire le parti che sono in condizioni di dare tutte le eventuali delucidazioni necessarie.

Si insiste nelle conclusioni già assunte con la prima memoria, e si chiede che oltre la somma di L. 1115.000 per risarcimento danni la Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. sia condannata a pagare l'ulteriore somma di L. 2275.50; di cui L. 1775.50 per spese e onorari di perizia e lire 500 per spese sostenute dalla Soc. Guardini e Puccinelli per il viaggio del suo titolare a Genova in occasione della perizia - oltre le spese tutte del giudizio arbitrale.

Avv. Ruggieri

Si esibiscono i seguenti documenti:

- 1) contratto Soc. Guardini e Faccincani - Rappresentanza Commerciale della U.R.S.S. - 9/12/1927.
- 2) Lettera della Rappresentanza Russa a Soc. Guardini e Faccincani 28 gennaio 1928.
- 3) Lettera della Faccincani alla Rappresentanza Russa 1 marzo 1928.
- 4) Ricorso al Presidente del Tribunale di Genova per verifica merce e pedissequo decreto e atto di notificazione 7 marzo 1928.
- 5) Verbale di giuramento del perito - con atto di notificazione 8 marzo 1928.
- 6) Relazione di perizia 17 marzo 1928.
- 7) Quietanza del perito di L. 875.50
- 8) " dell'avv. Benso di L. 900.=
- 9) 10) Tre bollettini ufficiali del mercato uova e pollame di Milano, in data 2, 5 e 9 marzo 1928.
- da 11) a 22) fatture di compra polli da ditte estere nel marzo 1928.
- 23) Atto di notorietà per dr. De May.
- 24) Circonvenzione comunale.

Avv. M. M. M.



ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО С.С.С.Р. В ИТАЛИИ
МИЛАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

RAPPRESENTANZA IN ITALIA PER IL COMMERCIO ESTERO DELLA U. R. S. S.
UFFICIO DI MILANO - Corso Italia

Studio

dell'On. AVV. IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° 184

ROMA

